

CCXXXVII.

TORNATA DEL 19 MARZO 1908

Presidenza del Vice-Presidente BLASERNA.

Sommario. — Sul processo verbale parlano i senatori Bonasi, Pasolini, Barracco G. e Senise per la morte del senatore Giorgini — Il processo verbale è approvato — Presentazione di un disegno di legge — Comunicazioni del Presidente — Annunzio di un'interpellanza del senatore Odescalchi al ministro dell'istruzione pubblica — Votazione a scrutinio segreto — Si discutono gli articoli del disegno di legge: « Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie » (N. 731) — Il senatore Borgnini propone un emendamento all'articolo 1, che, dopo osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e dei senatori Vischi e Manassei, dell'Ufficio centrale, non è approvato — Si approva l'art. 1 e, senza discussione, si approvano gli articoli 2, 3 e 4 — Il senatore Petrella svolge un emendamento all'art. 5, che poi ritira in seguito alle osservazioni del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno; il senatore Scialoja chiede alcuni chiarimenti che sono dati dal Presidente del Consiglio, ministro dell'interno e dal relatore, senatore Cavalli; dopo di che si approva l'art. 5 — L'art. 6 si vota senza osservazioni — I senatori Brusa, Pierantoni, Scialoja, Manassei, dell'Ufficio centrale, Cavalli, relatore ed il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, parlano sull'art. 7, che è approvato — Si vota l'art. 8, dopo dichiarazioni del senatore Cadolini, che ritira il suo articolo aggiuntivo, ad invito del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il disegno di legge è rinviato allo scrutinio segreto — Chiusura di votazione — Votazione a scrutinio segreto — Svolgimento dell'interpellanza dei senatori Tassi e Biscaretti al ministro dell'istruzione pubblica per sapere quali provvedimenti abbia presi o intenda di prendere contro quei suoi dipendenti, i quali nel recente dibattimento innanzi all'Alta Corte di giustizia, si palesarono assolutamente indegni del delicato ufficio loro affidato, specialmente nel campo educativo, e per conoscere se e come si disponga a procedere al necessario, urgente risanamento del personale della sua Amministrazione, sul quale, da ormai troppo tempo, si addensa la pubblica sfiducia; e della interpellanza dei senatori Visconti-Venosta, Pullè, Cavasola ed altri al Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, sulle intenzioni del Governo per accertare e reprimere il male apparso dal processo svoltosi in Alta Corte di giustizia nell'Amministrazione dell'istruzione pubblica, per assicurare l'efficacia dei controlli amministrativi e contabili disposti dalle leggi organiche dello Stato; e per sapere se, di fronte alla gravità delle circostanze emerse, il Governo non creda opportuno una inchiesta parlamentare su tutte le cose dell'istruzione pubblica — I senatori Tassi e Cavasola svolgono le interpellanze — Risposta del Presidente del Consiglio, ministro dell'interno — Il seguito della discussione è rinviato alla seduta successiva — Risultato di votazione.

LEGISLATURA XXII — 1^a SESSIONE 1904-908 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 MARZO 1908

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, ed i ministri della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, delle poste e dei telegrafi, delle finanze, del tesoro e degli affari esteri.

ARRIVABENE, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

BONASI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONASI. Dolente di non essermi trovato presente ieri in fine di seduta quando fu commemorato l'illustre e compianto senatore Giovanni Battista Giorgini, domando il permesso ai colleghi di associarmi oggi agli oratori che si resero interpreti dei sentimenti del Senato.

Veramente innanzi alla tomba di Gio. Battista Giorgini la sola eloquenza possibile sarebbe il silenzio e il muto dolore.

Ogni parola diventa uno sforzo, specialmente di fronte alla modestia quasi scontrosa sotto la quale l'insigne cultore delle antiche classiche letterature, nascondeva tutte le nobili altissime sue attitudini, sicchè solo nel conversare familiare coi più intimi de'suoi grandi contemporanei, si lasciava vincere ad aprire i tesori della sua mente acuta, delle arguzie del suo spirito vivace e della sua vasta erudizione, resa ancora più sorprendente da una memoria fenomenale, che ha conservata vivida e pronta sino all'estremo della sua veneranda vecchiezza. Perciò G. B. Giorgini, come scienziato e letterato, non ha dato i frutti che se ne dovevano attendere, e vivrà più negli altrui scritti che nei proprii, sebbene anche i pochi da lui lasciati sieno sufficienti a guarentirgli fama imperitura di scrittore sobrio ed elegante, di osservatore fine ed acuto e di polemista ammirabile ed efficacissimo.

Ma dove emerse tutta la grandezza dell'animo suo e la fierezza del suo carattere, e dove ha lasciato tracce che non si cancelleranno, è nella storia del nostro risorgimento nazionale.

Non è questo il momento di potere mettere in luce la grande influenza che egli esercitò nella preparazione del movimento politico della Toscana, e soprattutto l'azione decisa che spiegò col Ricasoli durante il periodo dei Governi dittatoriali del 1859, per gettare, insieme al Farini,

le fondamenta su le quali doveva sorgere il grande edificio dell'unità italiana.

Altri più valorosi e più competenti di me lo faranno a suo tempo, e in lavori destinati a rammentare, anche ai posteri più lontani, il debito di gratitudine degli italiani verso i grandi cooperatori del nostro riscatto politico.

A me basta l'averlo ora accennato al Senato per far sentire l'immensità della perdita che abbiamo fatto nell'illustre vegliardo che ora piangiamo, forse ultimo della schiera gloriosa dei fondatori dell'unità d'Italia, spentosi ieri modestamente e stoicamente nella solitudine quasi ignorata della sua Montignoso.

Possa il nostro profondo cordoglio riuscire di qualche conforto al cuore affranto dell'unica superstite diletta sua figlia. (*Vive approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. Pasolini.

PASOLINI. Non ero presente ieri alla fine della seduta quando venne dato l'annuncio della perdita dell'on. senatore Giorgini, e non ho potuto quindi associarmi come ora faccio, e con tutto l'animo, alle nobili parole pronunziate ieri dal nostro Presidente ed a quelle che ora ne ha dette l'on. Bonasi.

La notizia dolorosa della morte di Giambattista Giorgini, non solo ridesta in me tutti i sentimenti di un'amicizia ereditaria, durata per oltre mezzo secolo, ma ravviva ancora nel mio spirito la memoria dell'ascendente che la sua coltura e la sua grande anima esercitavano sulla generazione alla quale io appartengo. Quel suo intuito vivo e profondo dello spirito degli autori latini, quella specie di divinazione con la quale il Giorgini interpretava il genio dell'antica Italia classica e quello dell'Italia cristiana e medioevale, insieme ai versi elegantissimi nei quali esprimeva i suoi sentimenti patriottici, ci rinnovavano l'anima, ci aprivano sempre orizzonti più vasti, ci additavano sempre più alti ideali. Forse pochi possono figurarsi oggi quanto l'ingegno, quanto la dottrina del Giorgini abbiano contribuito (parlo memore di impressioni mie personali) ad aiutare ed a sorreggere nella lotta la grande generazione che doveva fare l'Italia, ed a spingere negli studi la generazione allora crescente che doveva ereditarla libera ed una.

A Napoleone III, autore della *Vita di Cesare*, il Giorgini indirizzò questi quattro versi:

Dum nova moliris, veterum monumenta revolvens,
Desine mirari quae superare licet.
Vincendo gentibus injecit vincula Caesar,
Vincendo gentes solvere vincla jubes.

Egli stesso ne fece la traduzione, e ricordo solo quella del secondo distico:

Cesar vinse, ma dietro alle vittrici
Armi si trascinò serve le genti.
Allor che vinci ai popoli tu dici:
Siete redenti!

Napoleone III, se bene mi ricordo, pubblicò la *Vita di Cesare* nel 1863. In quell'epoca la Lombardia era già liberata, e per liberare la Venezia si riteneva indispensabile l'aiuto, o almeno l'appoggio di Napoleone. E il Giorgini non lasciava sfuggire alcuna occasione per eccitare e rinvigorire tutte quelle forze che avrebbero potuto contribuire a compiere l'unità della patria. (*Approvazioni*).

BARRACCO GIOVANNI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARRACCO G. Io mi trovo nello stesso caso dei preopinanti, cioè non assistevo alla seduta di ieri, quando fu dato l'annuncio della scomparsa del senatore Giorgini.

Legato a lui da strettissima amicizia, ho considerato in tutti questi anni codesta amicizia come la cosa migliore di cui io potessi vantarmi. Comprenderà il Senato con quanto dolore unisca la mia voce a quella di tutti coloro che hanno già parlato, perchè giunga anche il mio rimpianto alla desolata famiglia della quale fui conoscente ed amico.

Non ho bisogno di aggiungere nulla alle lodi che da tutti furono rivolte alla memoria del senatore Giorgini ma, una sola cosa ricorderò, ed è che egli ha legato il suo nome all'atto più grande compiuto dal Parlamento italiano cioè alla proclamazione del Regno d'Italia. Egli riferì su quella legge con una splendidissima ed eloquentissima relazione, che tutto rispecchiava il suo patriottismo e la gioia di veder finalmente in porto l'impresa immortale. (*Approvazioni*).

SENISE. L'onorevole Barracco fu membro di quella Commissione di cui fu relatore il senatore Giorgini, e questo lo dico a sua lode. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, il verbale s'intenderà approvato.

Presentazione di un progetto di legge.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MIRABELLO, *ministro della marina*. Ho l'onore di presentare al Senato un disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante: « Autorizzazione a tradurre in regolare contratto un compromesso tra la R. Marina e la Società "Cantieri Navali Riuniti", per permuta di terreni nel golfo di Spezia ».

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questo progetto di legge, che sarà stampato e distribuito agli Uffici.

Comunicazione del Presidente.

PRESIDENTE. Ho ricevuto alcuni telegrammi di ringraziamento per le condoglianze che ho inviato a nome del Senato alle famiglie dei senatori di cui abbiamo deplorato la perdita, ed alle loro città natali, e per la commemorazione di Edmondo De Amicis.

Il sindaco di Reggio Emilia telegrafa:

« Condoglianze espresse da codesto illustre Consesso per dolorosa perdita senatore Sormani-Moretti sono tornate graditissime questa cittadinanza che a mio mezzo sentitamente ringrazia.

« ROVERSI, sindaco ».

Il marchese Tullio Cavriani, cugino dello stesso senatore, telegrafa:

« Ringrazio il Senato del Regno per le condoglianze inviatemi nella dolorosa circostanza della morte del cugino senatore Luigi Sormani-Moretti, ed invio a V. E. le espressioni della mia riconoscenza ».

Il marchese Antonio Cavriani telegrafa:

« Onorato partecipazione commemorazione eccelso Senato del cugino senatore Luigi Sormani-Moretti, invio profondi ringraziamenti ».

Il sindaco di Milano marchese Ponti, telegrafa:

« Interprete cittadinanza milanese prego di volere esprimere a codesto alto Consesso, ed al proponente senatore Colombo sensi viva riconoscenza per gentile dimostrazione di esti-

mazione e di compianto per benemerito estinto senatore Bocconi. Cordiali ossequi ».

L'assessore anziano di Torino, sig. Palestrino telegrafa per il sindaco:

« Ringrazio vivamente Senato del Regno e V. E. nobili espressioni condoglianza verso questa città, particolarmente colpita gravissima perdita Edmondo De Amicis, sommo educatore del popolo, purissima gloria italiana. Mi farò tosto interprete sensi alto Consesso presso famiglia illustre defunto ».

E finalmente la signora Matilde Schif-Giorgini telegrafa:

« Compio doloroso dovere annunziare morto mio padre adorato senatore Giovambattista Giorgini spentosi oggi ore 14 sua villa Montignoso Lunigiano ».

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE. Il senatore Odescalchi ha fatto pervenire alla Presidenza la seguente domanda d'interpellanza al ministro della pubblica istruzione:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il ministro dell'istruzione pubblica sopra i provvedimenti che intende prendere per la conservazione delle mura di Roma ».

Domando all'onorevole ministro della pubblica istruzione se e quando intenda rispondere a questa interpellanza.

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*. Accetto ben volentieri questa interpellanza del senatore Odescalchi, per lo svolgimento della quale io dichiaro di essere agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, lo svolgimento di questa interpellanza sarà iscritto all'ordine del giorno dopo le altre.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione a scrutinio segreto per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra, e per la nomina di due commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Procederemo all'estrazione a sorte dei nomi dei signori senatori che dovranno fungere da scrutatori.

Risultano sorteggiati:

a) Per la nomina di un componente della Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra, i nomi dei signori senatori Martuscelli, Sacchetti e Di Collobiano;

b) Per la nomina di due commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, i nomi dei signori senatori Pasolini, Parpaglia e Di Camporeale.

Seguito della discussione del disegno di legge « Abolizione del lavoro notturno nella industria della panificazione e delle pasticcerie » (N. 731).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Seguito della discussione del progetto di legge per l'abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie ».

Come il Senato ricorda, ieri fu esaurita la discussione generale; procederemo oggi alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23.

Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Per conto mio accetto il contenuto dell'art. 1° della legge che è in discussione, ma per debito di coscienza politica desidero proporre a questo articolo una piccola modificazione. Io vorrei che invece di dire « è

vietato di lavorare e di far lavorare » si dicesse « è vietato di far lavorare » omettendo le parole « di lavorare ».

Trovo giustissimo che come a tutti gli operai fu accordato il riposo festivo, l'operaio fornaio il quale desidera di riposare la notte, lo possa come tutti gli altri cittadini, ma mi sembra troppo, volere impedire ai proprietari dei prestini o dei forni, di poter lavorare in casa propria, unicamente perchè gli operai loro desiderano di riposare tranquillamente la notte.

Nelle parole « è vietato di lavorare » vi è una flagrante violazione di uno dei diritti più sacri che mai possono esservi, il diritto di libertà nel proprio domicilio. Io non so perchè il proprietario di un prestino, il quale è in casa sua ed esercita la professione di confezionare il pane, non possa dedicar l'opera propria alla fabbricazione del pane stesso, nelle ore nelle quali gli altri operai desiderano e vogliono non lavorare. Gli operai che non vogliono lavorare non potranno essere obbligati di prestar l'opera loro, ed è giusto che essi siano protetti dalla legge, ma mi pare enorme che il padrone del prestino non possa esercitare quel diritto che compete a tutti, di fare in casa propria e di notte quello che credono, non arrecando danno a nessuno, e senza contravvenire a nessuna legge.

Le parole « è vietato di lavorare » che portano necessariamente con sè l'impedimento al proprietario del prestino di lavorare per conto proprio, senza per ciò obbligare gli operai suoi a lavorare, mi sembra che costituiscano, come già dissi, una violazione di libertà che, a mio avviso il Senato non dovrebbe approvare.

Propongo quindi che l'art. 1° venga modificato, e, invece di dire « è vietato di lavorare e di far lavorare » si dica semplicemente « è vietato di far lavorare ».

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Se venisse accolto l'emendamento proposto dal senatore Borgnini, la legge diventerebbe assolutamente inutile. È bene ricordare di nuovo che la legge si riferisce alle aziende industriali, vale a dire, a quegli opifici in cui il lavoro vien fatto da operai sala-

riati. Quando si tratta di chi lavora per sè e per la sua famiglia, la legge non è applicabile. Ma se si adottasse l'emendamento del senatore Borgnini si renderebbe troppo facile la frode. Tutte le cooperative, infatti, accogliendosi detto emendamento, non sarebbero più colpite dalla proibizione del lavoro notturno, poichè i lavoratori non sarebbero dei salariati ma lavoratori per conto proprio; così si verrebbe a creare un mezzo di concorrenza illegittima a favore delle cooperative stesse.

Io sono favorevolissimo a che queste cooperative si costituiscano; ma il voler fare una legge in effetti della quale alle cooperative sarebbe dato il mezzo di fare fallire le altre aziende sarebbe, a mio avviso, andar contro lo spirito stesso della legge. Con questo disegno di legge si vuole ottenere l'abolizione del lavoro notturno, per tutte le ragioni che furono ampiamente svolte nella discussione generale. Ma se ci si limitasse a dire: *è vietato di far lavorare*, evidentemente si verrebbe a consentire il lavoro per proprio conto personale, ed allora mentre un'azienda industriale non potrebbe funzionare col lavoro del solo proprietario, e quindi non si otterrebbe sotto questo punto di vista, alcun effetto utile, d'altra parte ne deriverebbe che tutti coloro che lavorano, non come salariati, ma come operatori di un'unica azienda, costoro non sarebbero colpiti dal divieto della legge.

Per queste ragioni, mi duole, ma non consento che sia accolto l'emendamento del senatore Borgnini. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vischi.

VISCHI. Alla risposta data dal Presidente del Consiglio, ho poco o niente da aggiungere. Ma poichè il Presidente mi ha dato la parola, prego il senatore Borgnini a riconoscere che il principio affermato con questo primo articolo è tale che può essere respinto in nome della libertà, ma, se accettato, deve esserlo con tutte le sue conseguenze di natura economica. Quando il senatore Borgnini ha cominciato col dire che egli avrebbe votato questo articolo, giacchè ne accetta il concetto di concedere il riposo notturno ai fornai, egli non può, a mio credere, prescindere dalla necessità di limitare la libertà dei padroni, per non dar luogo a pericolose gare esclusivamente economiche.

Noi abbiamo votato la legge, che ormai comincia ad essere anche famosa ed un po' esilarante per la maniera come è applicata, la legge del riposo festivo, ed abbiamo dovuto imporre a tutti il riposo festivo. E perchè questo? Perchè se si fosse permesso agli uni e vietato agli altri di lavorare, si sarebbe creata una condizione di favore pei primi e di danno pei secondi.

Egli è per ciò che mi sarebbe sembrato più logico il senatore Borgnini, se avesse negato il suo voto al primo articolo della legge. Chi vota a favore dello stesso articolo, sia pure per considerazioni d'igiene e di pubblica sicurezza, deve votarlo quale è scritto, ricordandosi che in materia economica i differenti usi della libertà si risolvono in attivo od in passivo dell'azienda.

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Pure avendo dichiarato di accettare nel resto il contenuto della legge, io non credo, di trovarmi in contraddizione con me medesimo. Accetto la legge nella parte in cui protegge gli operai assicurando loro il riposo notturno: non l'accetto in quanto torna a danno dei proprietari dei pristini o dei forni, volendo impedire ad essi personalmente di lavorare in casa propria durante la notte.

Nè vale a mio avviso l'osservazione opposta dall'onorevole Presidente del Consiglio, accennando alle Società cooperative o Società industriali di panificazione. Se i componenti singoli di queste Società, spontaneamente, vorranno lavorare di notte, come qualunque altro proprietario, non so perchè, in omaggio alla libertà del lavoro, debbano esserne impediti.

La legge ha e deve avere per intento di accordare agli operai fornai che lo desiderano, il riposo notturno. Essi hanno il diritto di non lavorare di notte e la legge deve proteggerli e li protegga; ma perchè gli operai non vogliono lavorare di notte, pur rinunciando ad uno speciale maggiore lucro, non è giusto, ed anzi è enorme che il proprietario di un pristino che lavora da sè, per sè e colla famiglia sua in casa propria, debba esserne impedito. È enorme che quando lavori, per l'articolo 6 della legge, sia soggetto a speciale sorveglianza e possa essere denunciato in contravvenzione e punito.

Non giova egualmente opporre che, non im-

pedendo assolutamente in tempo di notte il lavoro della panificazione a tutti, non si può assicurare all'operaio il riposo notturno.

Nessun operaio che nol voglia può essere costretto a lavorare ed è anche giusto negare per legge ogni azione giudiziaria per costringerlo e fargli violenza, ma non si può ammettere che gli operai, non volendo essi lavorare di notte, possano pretendere che i proprietari dei pristini e dei forni siano impediti di lavorare nelle case loro.

Libertà per tutti. Adottando l'articolo 1° della legge, quale è scritto, illimitata libertà è garantita all'operaio, ma ogni libertà è negata ai proprietari dei pristini e dei forni ai quali è negata, colla libertà loro personale, anche la libertà nel proprio domicilio privato. Ora la libertà deve essere uguale, salva e salda per tutti ed io mi auguro che il Senato possa essere di quest'avviso. (*Approvazioni*).

MANASSEI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI, *segretario dell'Ufficio centrale*. Veramente dopo le risposte che il Capo del Governo ha dato alle obiezioni fatte dal senatore Borgnini, non sarebbe necessario insistere con altre osservazioni. Però io tengo a rispondere qualche cosa alle osservazioni dell'onor. Borgnini per dimostrare che noi, che siamo a questo banco, abbiamo la convinzione di sostenere una buona legge e non davvero una legge nemica ed ostile alla libertà; perchè se così la considerassimo certo non gli daremmo il nostro debole sostegno.

L'onor. Borgnini ha detto che quanto dispone l'art. 1 vincola la libertà, inquantochè toglie la facoltà di lavorare al proprietario del forno. Qui io credo che la migliore risposta stia nello stesso articolo e nella dizione sua, perchè nell'articolo si parla di aziende industriali solamente; in queste aziende, quando si esercita un'industria di panificio, è vietato lavorare al proprietario; non così quando lavora per sè e per la propria famiglia e per fare il pane per il proprio consumo.

Infatti, questa disposizione, se s'intendesse in un modo assoluto, quasi toglierebbe la facoltà ai contadini di lavorare e di fare il pane per se stessi.

Certo ciò non è nell'intento della legge.

Questo per dire come noi intendiamo l'espressione, il senso dell'articolo. Ma aggiungerò ancora qualche osservazione intorno a degli apprezzamenti che riguardano la libertà che è patrimonio così geloso e prezioso. Ha detto il preopinante come qualche altro oratore, che questa legge attenta alla libertà; ma no, onorevoli signori, questa è una legge che impedisce, se sarà possibile, gli abusi della libertà, ma non davvero impedisce, e vincola, e limita la libertà vera, la libertà che non si può trovare altro che in un ambiente di sanità morale e fisico. Quest'articolo di legge vuol raggiungere, se è possibile, l'abolizione del lavoro notturno per i fornai, inquantochè questo lavoro è causa di malattie fisiche e morali; è un lavoro improbo, un lavoro che la società non ha bisogno che si compia; perchè è verissimo che il lavoro notturno è necessario per molte industrie importantissime per la società (e intorno a questo lavoro notturno nessuno fa osservazioni), ma intorno ad un lavoro notturno che non è necessario e che è più dannoso che altro, perchè non prendere delle disposizioni di legge che lo vietino? E che questo lavoro notturno dei fornai sia assolutamente nocivo e dannoso, lo dimostrano le statistiche, lo dimostrano quelle inchieste che sono state fatte accuratamente ed obbiettivamente su questa materia.

Il lavoro notturno dei fornai non fa deperire solamente il fisico degli operai, ma ne guasta, diciamo così, la coscienza, in modo che le statistiche registrano che sopra centomila individui abbiamo 25 suicidi; e non basta: per quel che riguarda le malattie, noi abbiamo il sei per cento di tubercolosi, mentre che nel resto della popolazione abbiamo solamente l'1 e 63 per cento. Queste sono cifre...

PRESIDENTE. Onorevole Manassei, la prego di non rientrare nella discussione generale.

MANASSEI. Credo di aver risposto a ciò che ha detto l'onor. Borgnini intorno alla libertà ed ai danni che porterebbe la legge, ma restringerò il mio discorso dicendo, anche per ciò che riguarda la concorrenza, che è d'uopo pareggiare tutte le condizioni, e non è permesso che vi sia chi possa lavorare a danno degli altri. Facciamo un giudizio spassionato ed obbiettivo della legge, vediamo, se così è possibile esprimersi, gli effetti attivi e passivi della legge.

Tra i pas ivi avremo un piccolo squilibrio momentaneo nella industria e una piccola limitazione di libertà, perchè certo è, che ogni legge igienica limita un poco la libertà, ma dall'altra parte per gli effetti attivi, avremo salvata una classe che pur rappresenta 95,000 esercenti.

SENISE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SENISE. Io mi permetto di fare due piccolissime osservazioni a ciò che ha detto l'onor. senatore Borgnini. La prima osservazione è questa: che egli ammette, in un modo assoluto, la libertà del lavoro, ma parte dal preconconcetto assoluto che gli operai non vogliano lavorare; che se gli operai volessero lavorare, una volta che si ammette la libertà assoluta del lavoro, come si farebbe? In quella azienda nella quale si dovesse lavorare, dovrebbe, o no, la libertà del lavoro essere rispettata?

Questa è la prima osservazione, perchè non bisogna partire dal concetto che gli operai non vogliano lavorare, giacchè potrebbe darsi il caso che gli operai volessero lavorare. Ora viene un'altra osservazione anche più grave: se voi conservate il diritto alla libertà del lavoro al proprietario prestinaio, ebbene, dato il caso che il prestinaio fossi io Tommaso Senise che ho dieci figli, con dieci figli naturalmente io avrei la mia azienda avviata e non avrei bisogno di operai e quindi verrebbe concesso a me quello che la legge vuole vietare.

Per conseguenza, o si accetta o non si accetta questo concetto; se si accetta, bisogna convenire che qui non si può consentire la libertà assoluta in coloro che vogliono lavorare; una limitazione di libertà ci deve essere perchè si tratta di legge che ha per fine il principio di igiene, e nelle questioni riflettenti l'igiene la libertà assoluta non può assolutamente esserci. Non ho altro da dire.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il senatore Borgnini è partito da un concetto che non è assolutamente quello cui s'ispira la presente legge. Se egli si fosse dichiarato contrario alla legge stessa, sarebbe stato perfettamente logico, ma l'ammetterla, ed il minarne, con speciale disposizione, il fondamento, sono termini fra loro inconciliabili.

Egli parte dal concetto che questa legge tenda solamente a consentire a quegli operai, che non vogliono lavorare, la libertà di farlo. Ora se fosse così, non avremmo bisogno di fare una legge, perchè non v'è alcuno che abbia il diritto di costringere altri a lavorare. Questa legge, invece, ha uno scopo igienico, morale ed anche di pubblica sicurezza, come ho già avuto occasione di spiegare ieri, e queste finalità si raggiungono unicamente con l'impedire in modo assoluto che nelle aziende industriali si lavori di notte, cioè dalle 21 alle 4 del mattino.

Ripeto: se si tratta di un individuo che lavori a produrre pane per sè e per la sua famiglia, come fu detto ieri, nessun dubbio che non sia a lui applicabile il divieto del lavoro notturno, perchè egli, non lavorando per vendere, non esercita industria; ma se si tratta, invece, di un'azienda industriale, in questo caso il divieto sussiste assolutamente. Che se poi ammettessimo la formula dell'articolo, come è proposta dal senatore Borgnini, oltre che verrebbe meno la base della legge, si verrebbe, lo ripeto, a creare una prerogativa per le cooperative di lavoro, il che è assolutamente contrario a qualsiasi principio economico. (*Approvazioni*).

BORGNINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BORGNINI. Mi duole assai che tutte le ragioni dei miei colleghi preopinanti non mi possano smuovere dal mio concetto. Il mio concetto è semplice: gli operai o per igiene, o perchè hanno diritto o per qualunque altra ragione non possono essere obbligati a lavorare di notte, gli operai quindi non dovranno lavorare; questa è la massima stabilita. Ma perchè, se si vuole aderire a questo desiderio degli operai di non lavorare la notte, si deve impedire al proprietario in casa propria di lavorare lui? È questo che io dico.

Io divido la causa del proprietario da quella degli operai. Si dica pure che gli operai non dovranno lavorare mai di notte, che non dovranno mai essere richiesti di lavorare, ma al proprietario, che è in casa propria, il quale esercita una industria per sè, il quale espone i suoi capitali in quell'industria, il quale ha per incarico di aiutare poi i suoi operai, e di corrispondere loro la mercede, e di mantenere le loro

famiglie, non si deve impedire a questo proprietario che in casa propria lavori!

Mi rincresce di non potermi trovare d'accordo cogli onorevoli colleghi miei contraddittori. Io ne faccio una questione di principio e temo le conseguenze della via sdrucchiola, per cui ci avvieremmo, votando senza modificazioni l'articolo 1° di questa legge.

Mi si va opponendo tuttavia che coll'adozione del mio emendamento si verrebbe ad alterare l'intero concetto della legge in discussione.

Io non penso che per ciò la legge cadrebbe: ammetto che gli effetti ed i risultati suoi sarebbero più limitati, ma col grande beneficio di non offendere e di non violare un grande principio di libertà. Mantengo quindi la mia proposta di omettere le parole « di lavorare » nell'articolo 1° della legge.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io non rientrerò nella discussione, perchè credo di avere già dimostrato abbastanza chiaramente come questo emendamento distruggerebbe dalle fondamenta la legge; mi permetto solo di aggiungere un'altra considerazione. Il principio di proibire ai proprietari di un'azienda industriale di lavorare fu già adottato dalla Camera e dal Senato, ed è attualmente in vigore per la legge sul riposo festivo. Si riconobbe, nella discussione di quella legge, che senza questa proibizione la legge stessa avrebbe permesso una concorrenza illegittima. Lo stesso effetto si avrebbe se questo principio non si accogliesse ora a proposito del lavoro notturno. (*Approvazioni*).

BORGNINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGNINI. Mi si osserva dall'onorevole Presidente del Consiglio che un eguale principio fu già ammesso dal Senato votando la legge sul riposo festivo.

Se fossi stato presente alla discussione di quella legge, avrei proposto la stessa cosa anche per il riposo festivo.

Infatti sappiamo quali sono i risultati di questa legge, e non dovremmo augurarci che gli stessi risultati si verificino per la legge sul lavoro notturno. Anche per questa ragione mantengo la mia proposta.

PRESIDENTE. L'onor. senatore Borgnini insiste nel suo emendamento, cioè di togliere all'art. 1, riga prima, le parole *di lavorare*.

Prima di porre ai voti l'emendamento, domando al Senato se è appoggiato.

(È appoggiato).

Ora lo pongo ai voti. Chi lo approva voglia alzarsi.

(Non è approvato).

Allora pongo ai voti l'art. 1 nel testo già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

Quando le speciali condizioni dell'industria e della località e le peculiari qualità del pane lo richiedono, il Consiglio comunale ha facoltà di concedere per il rinfresco dei lieviti un'anticipazione all'inizio del lavoro non superiore a due ore di durata nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. A tale lavoro verrà adde-
to per turno un solo operaio per ogni azienda e lo stesso operaio non potrà esserne gravato per più di sei giorni ogni due settimane.

(Approvato).

Art. 3.

La concessione verrà data sentito l'ufficiale sanitario del comune in seguito ad esperimenti fatti sotto il suo controllo, udito l'avviso dei padroni e degli operai secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Contro le decisioni del Consiglio comunale è ammesso ricorso al ministro di agricoltura, industria e commercio il quale provvederà udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

Il ricorso ha effetto sospensivo.

(Approvato).

Art. 4.

Qualora concorrano le condizioni previste nell'art. 2, il Consiglio comunale ha pure facoltà di accordare un'anticipazione di lavoro per il riscaldamento dei forni in misura da determinarsi dall'ufficiale sanitario ed in ogni caso limitata ad un operaio per ciascuna bocca di forno. Si applicano a tale concessione le norme per la durata dell'anticipazione e per il turno e le regole di procedura stabilite negli articoli precedenti.

(Approvato).

Art. 5.

Il Consiglio comunale potrà determinare, sopra istanza degli industriali o degli operai e udite entrambe le parti, che siano concesse deroghe al divieto di lavoro notturno, di durata non superiore ad una settimana, in occasione di fiere, festività speciali, immigrazioni temporanee, o quando vi siano altre imprescindibili ragioni di pubblica necessità.

Le deroghe superiori ad una settimana saranno accordate dal Ministero di agricoltura, industria e commercio con le norme stabilite dal regolamento, udito il parere del Comitato permanente del lavoro.

PETRELLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRELLA. Mi permetto di proporre un emendamento a questo articolo, emendamento inteso a rendere più precisa la locuzione dell'articolo medesimo ed a sostituire alle parole: « Consiglio comunale », le altre: « Giunta comunale ».

E questa seconda proposizione mi è stata ispirata da una doppia considerazione: evitare cioè un inconveniente che in certi dati momenti, in certe date occasioni, potrebbe perfino rendere inutile l'articolo, e serbare la uniformità del concetto legislativo, che è in leggi affini riguardante casi che si assomigliano e che quasi quasi si potrebbero dire identici.

Dichiaro subito il mio pensiero, e brevemente. Anzi, perchè io possa conseguire questo fine della brevità, leggo addirittura l'articolo: « Il Consiglio comunale potrà determinare, sopra istanza degli industriali o degli operai, ed udite entrambe le parti, che siano concesse deroghe al divieto di lavoro notturno, di durata non superiore ad una settimana in occasione di fiere, festività speciali, immigrazioni temporanee, o quando vi siano altre imprescindibili ragioni di pubblica necessità ».

Io mi fermo a questa locuzione: « il Consiglio comunale potrà determinare che siano concesse deroghe ».

A me pare chiaro che il concetto ispiratore dell'articolo, sia che il Consiglio comunale può concedere la deroga.

Il dire: potrà determinare che siano concesse deroghe, è esprimere piuttosto un concetto generico e vago, non un concetto con-

creto; val quanto dire che la concessione deve farsi caso per caso.

La locuzione più chiara e più ovvia a me sembra sia questa: « Il Consiglio comunale potrà concedere deroghe ».

È dunque questa la prima osservazione che fo, osservazione tenue, tutta di forma e di ben poca importanza. Un'importanza maggiore può invece avere l'altra, la sostituzione della Giunta comunale al Consiglio comunale. Per quale ragione nella mia mente si fa chiara la sostituzione? La ragione a me pare semplicissima. I casi della concessione, preveduti in questo articolo (meno i due primi che riguardano le fiere e le festività speciali che ricadono in giorni designati e noti) sono improntati all'urgenza e alla necessità.

Ed io credo che questo concetto dell'urgenza sia balenato, anzi dirò meglio, dichiarato, per quanto implicitamente, nella stessa relazione, poichè nella relazione leggo queste parole che mi danno ragione di sostenere quello che sostengo, cioè: « le prudenti disposizioni relative alle eccezioni straordinarie » ecc. Dunque mi pare che il carattere di urgenza sia spiccato in questi altri casi dell'articolo. Ma se questi casi di urgenza si danno quando le sessioni ordinarie del Consiglio comunale sono chiuse, che cosa si dovrà fare? Si dovrà convocare straordinariamente il Consiglio. Ma può darsi il caso che, dopo la prima, occorra una seconda convocazione. Ed allora?

Allora spesso potrà avvenire che il provvedimento, che il Consiglio comunale dovrà dare, venga tanto tardi che l'urgenza sia scomparsa, e l'occasione per la quale fu domandata la concessione sia già passata. Ora, questo inconveniente perchè non deve svanire, sostituendo al Consiglio comunale la Giunta comunale, che si trova sempre pronta e che potrà dare necessari provvedimenti?

Del resto, mi pare che non sia un potere esagerato che si accorderebbe così alla Giunta. Si tratta di concedere alla Giunta comunale la facoltà di sospendere il riposo notturno solo per una settimana, a richiesta, s'intende, delle due parti; la Giunta quindi non avrebbe un potere eccezionale. E se il mondo non è caduto quando per un secolo vi è stato il lavoro notturno, non cadrà certamente se sarà consentita per una settimana la ripresa del lavoro stesso. Dunque

questa obiezione non si può fare. Mi si potrebbe però dire: ma noi testè abbiamo approvato l'articolo 2 che parla di Consiglio comunale. Io, se mi si facesse questa obiezione, risponderei: ma no, il caso dell'articolo 2 è ben diverso da quelli previsti dall'articolo 5. Infatti l'articolo 5 è improntato alla nota spiccatissima dell'urgenza. Invece il caso dell'articolo 2 non è punto improntato a questa urgenza. Si tratta di permessi in mesi determinati e che ognuno può prevedere; infatti ognuno sa bene quando vengono i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, e può quindi molto tempo prima provvedere, e con agio e ponderazione si potrà concedere o negare il permesso.

Mi si potrebbe forse fare un'altra obiezione, essersi cioè nell'ultimo articolo detto « il regolamento provvederà ». Ma io credo che il regolamento che seguirà a questa legge, dovrà essere un regolamento mastodontico, perchè la legge è di carattere provvisorio, è legge di adattamento, di esperimento come fu ieri definita, e può ancora avere tante altre modificazioni, che a me pare sia il caso di dire; *absit iniuria verbis*, esser solo l'ossatura di una legge che ha bisogno di essere rivestita; e chi volesse convincersene, potrebbe leggere l'art. 3. Difatti l'art. 3 parla di un ricorso, e non dice in quali termini debba esser prodotto, non dice in quale forma; parla di provvedimento che deve dare il ministro, e non dice in qual tempo deve esser dato; ma dice che il ricorso ha effetto sospensivo.

S'immagini un panificio, od una pasticceria in cui siano 40 o 50 operai a lavorare; 49 operai, insieme con l'esercente, si sono accordati e vogliono lavorare; vi è un operaio, spirito di contraddizione, il quale per cattiveria o per altre ragioni, produce ricorso, ed il ricorso di quest'unico operaio farà sospendere il lavoro proficuo di 49 operai e dell'esercente. Il regolamento si dovrà occupare di tante cose, e probabilmente anche di questa.

Ma, per quanto riguarda l'emendamento che io intendo proporre, il regolamento non se ne potrebbe occupare, perchè se l'art. 5 rimane così come è scritto, con le parole « Consiglio comunale », il regolamento non potrà stabilir nulla che possa derogare a tutto quello che è scritto nella legge comunale e provinciale, in ordine alla convocazione straordinaria del Consiglio. Non potrà nemmeno venire contro questa

diposizione di legge, perchè farebbe cosa inconstituzionale, e non sarebbe applicabile. Pare a me quindi che l'emendamento da me proposto, e che leggerò in ultimo, possa raccomandarsi al suffragio del Senato, perchè non contraddice al concetto della legge.

Dissi al principio essere io stato indotto a proporre un emendamento, anche per serbare una certa armonia ed uniformità di concetti legislativi tra leggi affini e che prevedono casi quasi identici. La legge che oggi si discute porta il titolo « Abolizione del lavoro notturno », la legge di cui io intendo parlare porta il titolo « Riposo settimanale »; sono quindi leggi affini. Nella legge per il riposo settimanale all'articolo 11 si legge: « Nelle ore in cui è vietato il lavoro dei salariati, i negozi di vendita, magazzini e locali pubblici di qualunque genere, dovranno restare chiusi all'esercizio pubblico. Nondimeno la Giunta municipale avrà facoltà di stabilire che per determinati rami di commercio, quando lo esigano peculiari condizioni locali, possano i proprietari tenere aperti i negozi, fermo restando il divieto del lavoro dei salariati ». Non siamo forse in un caso identico? Qui concessione di lavoro nel riposo settimanale, concessione di apertura non per una settimana soltanto, ma per un tempo maggiore. Mi sembra che i termini si equivalgano, e che il legislatore dovrebbe seguire gli stessi concetti. Il concetto esternato nell'art. 11 della legge sul riposo settimanale, può essere riprodotto nell'art. 5 che stiamo discutendo.

Io ho già brevemente esposto il mio pensiero, ma mi resta a fare una raccomandazione che potrà esser presa in considerazione quando si tratterà del regolamento. In questo stesso articolo 5 è detto: « udite entrambe le parti », come mi suggerisce il collega Di Marzo. Questa udizione sarà cosa piana, facile, agevole, quando si tratta di un panificio in cui 4 o 5 operai soltanto lavorano, ma quando si tratterà di 40 o 50, mandarli tutti alla casa comunale, sarà voler suscitare un pandemonio e la discussione sarà molto difficile. Il regolamento potrà determinare che una rappresentanza degli operai, inteso il voto dei colleghi, si rechi al comune per dare il suo parere.

Questa è una raccomandazione che farei per il regolamento.

Ora non mi resta che fare una sola cosa, dare lettura dell'emendamento che io propongo.

L'articolo dovrebbe essere concepito così:

« La Giunta comunale, sopra istanza degli industriali o degli operai, udite entrambe le parti, potrà concedere deroghe al divieto del lavoro notturno, di durata non superiore ad una settimana » ecc. ecc. com'è nella disposizione attuale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio dal dichiarare, relativamente all'ultima raccomandazione fatta dall'egregio senatore Petrella, che certamente il regolamento dovrà disciplinare il modo con cui le parti dovranno essere udite, perchè quando si trattasse di un personale numerosissimo, sarebbe necessario che vi fosse una sua rappresentanza. Ma questa è materia di regolamento. Vengo ora alla proposta dell'emendamento, che egli ha messo innanzi al Senato. Per una parte, esso concerne soltanto una questione di forma. Dire « determinare che sieno concesse », o dire « concedere », il significato è sempre lo stesso, e son certo che se egli avesse dovuto limitare a ciò la sua osservazione, egli non avrebbe proposto alcun emendamento.

Ma egli ha fatto una questione più sostanziale, e cioè, quella di doversi sostituire la Giunta comunale al Consiglio comunale.

L'articolo comincia così:

« Il Consiglio comunale potrà determinare sopra istanza degli industriali o degli operai, e udite entrambi le parti, che sieno concesse deroghe al divieto di lavoro notturno », ecc. ecc.

Ora tutto il sistema di questa legge è soprattutto fondato sul principio che le deroghe, — trattandosi di materia così essenziale, in cui bisogna curar bene che non si creino delle cause di concorrenze illecite, — siano ponderate, studiate e partano dal Consiglio comunale.

Dice il senatore Petrella: In caso d'urgenza come si farà, quando non è possibile convocare il Consiglio comunale?

A ciò, gli rispondo, provvede l'articolo 136 della legge comunale e provinciale. Quest'articolo, parlando delle attribuzioni della Giunta municipale, dice: « la Giunta prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni che altri-

menti spetterebbero al Consiglio, quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, e sia dovuta a causa nuova e posteriore all'ultima adunanza consigliare.

« Di queste deliberazioni sarà data immediata comunicazione al prefetto e ne sarà fatta relazione al Consiglio nella sua prima adunanza, a fine di ottenerne la ratifica ».

Ora, tutte le volte che si tratterà di una di quelle cause imprescindibili, di pura necessità, che sono previste da quest'articolo, la Giunta, sostituendosi al Consiglio, potrà dare essa quell'assenso che di norma è a questo deferito. Non v'è ombra di dubbio che questa disposizione della legge fondamentale, della legge comunale e provinciale, si riferisca a tutte indistintamente le attribuzioni del Consiglio comunale, e consenta in tutti i casi, e quindi anche in questo, che la Giunta, in caso di urgenza, si sostituisca essa al Consiglio comunale, e sotto la sua responsabilità deliberi in sua vece. Credo adunque conveniente lasciare la formula qual'è nel disegno di legge, perchè sia ben affermato che di regola è il Consiglio comunale che deve concedere le deroghe, giacchè, potendo trattarsi di deroghe di grande importanza, è bene che tutti i rappresentanti dei vari interessi, che sono nel Consiglio comunale stesso, partecipino alla risoluzione. Nei casi d'urgenza, ripeto, provvede la legge, ed in modo tale da consentire senza dubbio che anche improvvisamente, nella giornata stessa, possa essere accordata una deroga, quando un'assoluta necessità lo richiegga.

Pregherei quindi l'onor. senatore Petrella di non insistere nel suo emendamento, nella considerazione che con la semplice applicazione della legge generale conseguiamo precisamente lo scopo che egli giustamente si prefiggeva.

SCIALOJA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIALOJA. Ho chiesto la parola non per proporre emendamenti all'art. 5, ma per domandare qualche dichiarazione al ministro.

Nel leggere quest'articolo, possono sorgere alcuni dubbi, che assai bene potranno essere tolti di mezzo da disposizioni regolamentari.

Il primo dubbio è relativo alla prima parte dell'articolo stesso. Ivi si parla della possibilità di concessioni di deroghe al divieto imposto dalla legge. Queste deroghe dovranno estendersi

a tutto il territorio comunale, o potranno essere concesse anche soltanto ad alcuni industriali?

CAVALLI, *relatore*. Per tutto il territorio.

SCIALOJA. Mi si risponde da alcuni membri dell'Ufficio centrale: *Per tutto il territorio*.

A prima vista questa può parere la risposta più sicura, ma io faccio notare che alcune delle necessità prevedute da questo articolo si possono talora verificare soltanto in frazioni di comuni, il cui territorio sia molto vasto e i cui centri abitati siano per conseguenza distanti l'uno dall'altro. Certo non vorrei che si facesse concessioni parziali ad un industriale anzichè ad un altro. Questo andrà vietato; ma forse bisognerà prevedere il caso che la concessione sia fatta per alcune frazioni soltanto.

Passo alla seconda osservazione. Tra le necessità, le quali possono imporre una deroga al divieto della legge in alcuni comuni più meridionali d'Italia, e soprattutto delle isole, che sono ancora più meridionali della parte continentale, vi può essere quella dell'estremo calore estivo, il quale può rendere igienico il lavoro notturno e poco igienico quello diurno.

Questa ragione di concessioni di deroga è preveduta dall'art. 5? Mi si può rispondere di sì, interpretando l'articolo in modo molto lato là dove prevede che vi sieno altre imprescindibili ragioni di pubblica utilità, le quali possano estendersi fino a comprendere questo caso. Ma vorrei che intervenisse una dichiarazione per parte del Governo; perchè la prima impressione è anzi quella che nell'articolo si parli di casi assolutamente impreveduti ed urgenti, mentre il caldo estivo nei luoghi meridionali non è impreveduto, nè urgentissimo. Nel regolamento anche questo si potrà chiarire.

Desidero che il Governo faccia in questa sede qualche dichiarazione che mi rassicuri che nel regolamento questi punti dubbi saranno risolti.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Risponderò immediatamente, perchè si tratta di particolari schiarimenti. Quanto alla prima questione, il testo dell'articolo mi pare che lasci al Consiglio comunale una latitudine abbastanza grande, per quanto indispensabile, perchè evidentemente vi possono essere delle circostanze così eccezionali, da richiedere

un pronto provvedimento. Supponiamo che in un comune una frazione sia divisa dall'altra per causa d'inondazione, ed in quella manchi il pane; in questo caso si permetterà di lavorare in qualunque ora. Ma bisogna che vi siano delle imprescindibili ragioni, dei motivi di necessità assoluta, come dice il testo della legge. Non sarebbe invero legittimo che quel Consiglio comunale ne desse facoltà ad una frazione del comune, e non all'altra, quando non si verificasse il caso stabilito dalla legge.

Questo mi persuade sempre più della convenienza di attribuirne la competenza al Consiglio comunale, nel quale sono rappresentate le varie parti dei comuni e tutti i partiti.

È bene adunque che il principio resti fermo, salvo, nei casi d'urgenza, alla Giunta di sostituirsi al Consiglio comunale.

Domanda il senatore Scialoja se fra le dette necessità vi possa essere l'eccessivo calore diurno.

Se fosse davvero impossibile fare il pane di giorno, si potrebbe ammettere tale necessità, ma praticamente credo che ciò non avvenga, perchè per quanto sia forte il calore del sole in un luogo, all'ombra il calore naturale sarà sempre inferiore a quello del forno. Ritengo quindi che il solo calore estivo non sarebbe una ragione sufficiente, tanto più che lasciamo libertà di lavoro dalle 4 del mattino alle 21 di sera.

Noi abbiamo delle industrie, come le metalurgiche, che si trovano esposte a temperature così elevate, da non preoccuparsi del calore diurno. La dizione della legge non ha un limite tassativo; ma anche nell'uso della facoltà discrezionale non mi parrebbe che il solo calore naturale dell'estate potesse essere ragione sufficiente per derogare alla norma generale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Rossi Luigi.

ROSSI LUIGI. Rinuncio.

PETRELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PETRELLA. Ho chiesto la parola per dire che, dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio, posso ritirare il mio emendamento: è bene però che di questa dichiarazione si tenga molto conto, appunto perchè, essendo questa odierna una legge speciale, raffrontata colla legge sul riposo settimanale, nella quale si parla di una Giunta municipale, avrebbe potuto credersi che questo

articolo 5 limitasse la facoltà della concessione al solo Consiglio comunale. Ripeto, dopo la dichiarazione del ministro, posso ritirare il mio emendamento.

CAVALLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *relatore*. Dopo la dichiarazione del senatore Petrella, non mi resta che di prendere atto di quelle fatte dal Presidente del Consiglio, e dichiarare che i dubbi giustamente sollevati dal senatore Scialoja furono prima sollevati dall'Ufficio centrale, e ci venne data assicurazione che nel regolamento si sarebbe provveduto.

PRESIDENTE. Allora pongo ai voti l'art. 5 così come è stato redatto nel progetto governativo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 6.

La vigilanza per l'esecuzione della presente legge è affidata agli ispettori dell'industria e del lavoro, ed agli uffici comunali d'igiene col concorso degli agenti di polizia giudiziaria e degli uffici di polizia municipale.

Gli incaricati della sorveglianza hanno libero accesso nei panifici e accerteranno le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del suo regolamento.

I verbali relativi saranno immediatamente trasmessi alla competente autorità giudiziaria. Copia ne sarà pure trasmessa per notizia alla prefettura locale ed all'autorità municipale.

(Approvato).

Art. 7.

L'esercente nel cui panificio si contravvenga alla legge o al regolamento, è punito con ammenda fino a 50 lire per ciascuna delle persone impiegate nel lavoro e alle quali si riferisce la contravvenzione, senza che possa sorpassare la somma complessiva di lire 1000.

Sono puniti con ammenda sino a lire 30 gli operai trovati al lavoro contro le prescrizioni della legge. Essi però saranno esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario.

Il provento delle pene pecuniarie sarà devoluto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai, istituita con legge 17 luglio 1898, n. 350.

BRUSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

BRUSA. Ho chiesto la parola per una piccola osservazione, o, dirò meglio, per un lieve dubbio che concerne il capoverso 1° di questo art. 7, dove la frase finale esime da pena gli operai contravventori al divieto del lavoro notturno che abbiano prestato l'opera per coazione esercitata su di essi dal proprietario. Tale è precisamente l'espressione che si legge alla fine del periodo: « coazione da parte del proprietario ». Questa formula appar nuova, certamente essa non è usata nelle generali disposizioni del diritto patrio, d'onde la possibilità che ne derivi occasione di qualche dubbio.

Il numero 1° dell'art. 49 del Codice penale, che regola in via affatto generale ciò che costituisce la causa scriminante di quella specie di coazione o costringimento, che la scuola chiama impropria, perchè sol quella propria consiste in una violenza fisica, mentre la coazione impropria è la violenza morale, contenuta nel comando della legge stessa o nell'ordine dato dall'autorità competente a impartirlo, non poteva di certo adattarsi senz'altro al rapporto di subiezione dell'operaio verso il proprietario. Questa subiezione di per sè sola poteva parere insufficiente a costituire lo stato di vero costringimento; ma, nelle condizioni del caso, tenuto conto cioè delle circostanze del bisogno o della miseria in cui versino l'operaio e la famiglia sua, nonchè del maggior salario promesso per l'opera prestata di notte, v'era e v'è ben ragione di far valere la subiezione stessa come equivalente a quella esistente per chiunque sia obbligato a ubbidire agli ordini dell'autorità, nel qual caso, com'è noto, il pubblico ufficiale, che ha dato l'ordine, soggiace esso alla pena; dalla quale va esente colui che, così costretto, ha ubbidito.

Resta ora a vedersi se l'espressione « coazione da parte del proprietario », usata nel capoverso che esaminiamo, debba intendersi in un senso largo, larghissimo, quant'essa n'è suscettibile, o in un senso piuttosto ristretto e verosimilmente non del tutto rispondente al fine che qui ha la legge.

Si capisce la ragione della differenza tra il linguaggio del citato numero 1° dell'art. 49 del Codice penale e quello del testo che abbiamo sott'occhi. Questo infatti non può contemplare

persone diverse da quelle dei privati proprietari, mentre invece la coazione, di cui nel detto n. 1°, si esercita dall'autorità munita di vero imperio, costituente quella coazione che giustifica realmente l'esenzione da pena a favore di chi l'ha subito, perchè alla medesima è soggetto. Ciò essendo, non sembrava ritenersi bastevole la disposizione del diritto comune senza un'espressa dichiarazione estensiva. Orbene, poichè la parola « coazione » si presenta qui con un senso speciale, quale lo richiede la speciale relazione fra operaio e padrone, può sorgere un dubbio non facile a dissiparsi e che non par opportuno di far risolvere alla generale stregua del principio regolatore dell'interpretazione in materia penale *in dubiis pro reo*. Se tutti siamo d'accordo che la legge penale, in quanto porti a pena nella sua applicazione, vada intesa in senso restrittivo e non estensivo o analogico, d'altra parte è anche incontestabile l'applicazione estensiva di una norma contenuta in una disposizione concernente reato e pena, in quanto essa norma escluda la pena e ne esima l'autore del fatto, che in sè, altrimenti, sarebbe un reato. Sicchè il giudice, memore di ciò, avrebbe bene il potere di valersi dell'art. 49, n. 1, del Codice penale in favore dell'operaio, per applicare al tempo stesso al padrone costringente la pena stabilita per il reato. Ma, se così si dovesse intendere la cosa, quella esplicita disposizione esimente l'operaio da pena, sarebbe superflua; allora il dubbio del senso da attribuirsi alla parola « coazione » non potrebbe sorgere.

Questo dubbio ce lo può invece presentare il testo, perchè la coazione è quella violenza morale o fisica che proviene dall'esterno ed è esercitata sulla volontà dell'agente, e rientriamo senz'altro nei termini generali dell'articolo 49 del Codice penale, senza bisogno di espresso richiamo al medesimo, se non per dire che all'autorità comandante è sostituito qui il padrone. Volere che la coazione sia altra cosa per ciò solo che per l'operaio debbonsi valutare le circostanze del bisogno e dello stimolo del lucro, pare, per lo meno, misconoscere il senso della violenza morale, guardata nel concreto delle circostanze stesse, com'è doveroso sempre nell'estimazione delle cause influenti sulla volontà e quindi sull'imputazione.

In qual modo il proprietario esercita la coazione sull'operaio? Con una violenza o fisica o

morale, comprensiva anche della minaccia. Se così è, il caso rientra evidentemente, come dicevo, nei termini della coazione di cui nell'art. 49. Se altrimenti fosse, se non fosse né violenza né minaccia, che mai sarà dunque questa coazione? Il privato può certamente usare mille mezzi per indurre una persona, che in qualche modo o grado da lui dipenda, a fare od omettere alcune cose: seduzioni, blandizie, promesse, intimidazioni. Son tutte coazioni codesti mezzi? No, ma allora, se deve essere qualche altra cosa, non sembra meglio addirittura il dire: « per minaccia, o violenza fisica o morale? » (*Rumori*).

ROSSI LUIGI. Lo dirà il giudice.

BRUSA. Troppa fretta, onorevoli interruttori; se la parola fosse usata nelle altre leggi, se fosse entrata nelle consuetudini giudiziarie, sarei tranquillissimo, come mostrano di essere i colleghi che m'interrompono. Ma, siccome la parola, per quanto io sappia, in materia di diritto penale (lasciamo in disparte il diritto civile, perchè la cosa è molto diversa; in diritto civile può di regola bastare una coazione molto minore di quella che occorra nel diritto penale) non è mai stata adoperata in sostituzione di quelle espressioni che leggonsi nell'art. 49 del Codice penale o che ne rappresentino l'equivalente, è per lo meno lecito dubitare della bontà della sostituzione fatta nel testo del presente progetto di legge. Si potrebbe piuttosto cercare un'altra locuzione; ma io non mi sento di proporre, essendo davvero difficile trovare qualche cosa di meglio. Quello che soltanto parevami doveroso, come giurista, si era di avvertire che l'espressione adoperata dà luogo a dubbi, che conveniva prevenire e che forse saranno divisi anche da altri in questa stessa Aula.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. L'onor. senatore Brusa solleva un'altra questione. Nel presente disegno di legge è detto così: « gli operai saranno però esenti da pena quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione da parte del proprietario ».

Egli osserva, se io ho perfettamente inteso, che la parola *coazione* non trova riscontro nel Codice penale, e questo è perfettamente vero.

L'art. 49 del Codice penale, citato dal senatore Brusa, si riferisce, in genere, a tutti i reati, anche ai più gravi, e dispone così: « Non è punibile colui che ha commesso il fatto per disposizioni della legge o per ordine che era obbligato ad eseguire delle autorità competenti ».

Evidentemente qui siamo fuori interamente dalla disposizione dell'art. 49 del Codice penale, perchè se avessimo voluto con l'articolo ora in discussione contemplare il caso già previsto dal Codice penale, ciò sarebbe stato inutile, non occorrendo parlarne, perchè la disposizione del Codice penale si applica a qualsiasi reato. In effetto di essa, invero, colui che commette un reato, ma che vi è stato costretto per ordine dell'autorità competente, non ha responsabilità alcuna, dovendone rispondere l'autorità stessa.

Ma qui, invece, si è avuto di mira un altro scopo. Qui si tratta di poveri operai, i quali sono sorpresi a lavorare di notte, e la legge li punisce con una ammenda che da una lira può estendersi fino a 30 lire. Con la disposizione in esame si è inteso di usare dei riguardi alla classe operaia, perchè vi può essere un operaio, che abbia subito non una minaccia formale, ma una coazione morale. Un proprietario di forno, per esempio, che fa capire ad un operaio, che se egli non va a lavorare in quelle determinate ore, sarà licenziato, esercita una coazione su di lui.

Non è per volontà spontanea degli operai che questi violerebbero la legge, ma per evitare un male a sé e alle loro famiglie. La legge adunque usa questa formula molto più larga, e che consente molta indulgenza rispetto agli operai, appunto perchè quando risulti che essi non furono spontaneamente violatori della legge stessa, ma lo fecero per evitare un danno a se medesimi ed alle loro famiglie, possano essere dichiarati esenti da pena.

Si sarebbe desiderato fare anche a meno dell'applicazione della pena agli operai, ma ciò non era possibile, perchè una volta che la legge dichiara che un atto è proibito occorre una sanzione; ma questa si vuole che sia applicata solo quando risulti chiara ed evidente la colpa dell'operaio, quando cioè questi abbia commesso scientemente e spontaneamente l'infrazione della legge.

Quindi credo che la parola *coazione*, appunto per la sua formula un po' indeterminata, risponda al fine della legge, quello cioè di non colpire mai duramente degli operai, non di altro colpevoli se non di aver cercato di evitare un danno, cui sarebbero andati incontro rifiutandosi ad eseguire un determinato lavoro. Ritengo che con questi chiarimenti il senatore Brusa potrebbe consentire che questa disposizione restasse nei termini attuali.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Avevo domandato la parola per interrogare il mio buon amico, il collega Brusa se credeva che l'art. 49 relativo alla non imputazione, o non imputabilità dei delitti si potesse applicare alle contravvenzioni. La questione è grave, udite le parole dette dall'onorevole Presidente del Consiglio e ministro dell'interno. Egli ha detto cosa giustissima. Vi possono essere padroni che coartino la volontà dei loro operai, i quali, costretti dalla dura necessità della fame, per non far soffrire le loro famiglie, per non rompere il contratto di lavoro, si troveranno nel caso di ubbidire alla domanda di lavorare nelle ore proibite, nella notte.

Se la coazione può dipendere dalla miseria, triste condizione di tanta gente, sarà difficile che gli accusati possano eccipire detta coazione contro il proprietario che, se vedrà risparmiata la pena all'operaio lo licenzierà e nessuno potrà imporre al padrone che sia mantenuto all'opificio.

Ma io vo' trattare un altro ordine d'idee. L'onor. Presidente del Consiglio conosce benissimo questa materia, perchè fu magistrato, e conosce la distinzione che corre tra la multa e l'ammenda, e che pure l'ammenda, quando non è pagata, si converte in carcere, ragguagliandosi a misura di valore la giornata libera del cittadino; se la fame, se la miseria, se la mancanza del salario detto *necessario*, di cui parlano tutti gli scrittori della scuola liberale, potranno costringere un operaio, che poco sappia di legge, ad ubbidire al comando del padrone, è possibile che un condannato al massimo di 30 lire e che non possa pagare debba passare in carcere? Non si poteva trovare anche nel Codice esistente un surrogato a questa pena? Si ha la potestà del magistrato di convertire la pena dell'ammenda nell'ammonizione giudiziale.

Basterebbe a questi operai dare l'ammunizione di avere mancato alla legge: l'ammunizione pubblica. (*Interruzione del senatore Cavalli*).

Ma, caro Cavalli, ti prego di non interrompermi. A me fa pena il votare questa sanzione per un fatto nuovissimo e strano, perchè non si concilia con la impossibilità del risparmio degli operai, nella severa necessità di pensare alla casa, al vestire, al mangiare, ai propri figli, una somma che rappresenti l'ammenda.

Dette queste cose, a me pare che potrebbe l'onorevole Presidente del Consiglio cambiare questo testo di legge, e, ritornando a Montecitorio, esporre la longanimità di sentimenti umanitari e di sentimenti di tutela per la pubblica sicurezza e fare in modo che questo articolo correttosia approvato. Del resto m'enerimetto al giudizio del Senato e dell'Ufficio centrale.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comprendo perfettamente i sentimenti da cui è mosso il senatore Pierantoni, ma lo prego di fare alcune considerazioni molto importanti.

La prima è che la pena è un'ammenda che va da una lira fino a trenta, il che vuol dire che quella di trenta lire sarà applicata soltanto in casi gravissimi.

L'altra considerazione è che nel giudice v'è la facoltà di applicare la condanna condizionale, e quindi di sospendere la condanna anche dell'ammenda, rimanendo l'operaio con ciò avvertito, che se un'altra volta ricadrà nel medesimo fatto, sarà senz'altro condannato.

Il senatore Pierantoni consideri che qui v'è necessità assoluta della sanzione di una pena, perchè vi sono le cooperative, in cui non esiste un padrone, e nelle quali tutti i cooperatori potrebbero lavorare di notte, e quindi fare una concorrenza illecita e rovinosa a tutti gli altri industriali.

Quindi ritengo che la necessità di stabilire una pena sia manifesta, altrimenti la legge non avrebbe più una sanzione.

La pena d'altronde è tale, ripeto, che consente delle riduzioni, nella sua applicazione, fino ad una lira, e consente anche che questa lira non venga per la prima volta pagata.

CAVALLI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CAVALLI, *relatore*. Io ho interrotto l'onorevole senatore Pierantoni per il fatto, che egli, professore egregio di diritto ed avvocato distinto, doveva sapere che esiste la legge così detta del perdono e che quindi le sue osservazioni non mi sembrano troppo opportune.

Del resto dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole Presidente del Consiglio, è da ritenersi che l'applicazione della pena all'operaio, che fosse trovato al lavoro di notte, è di ben poca importanza e deve essere subordinata a varie circostanze.

E con vero senso pratico ha ricordato qui l'onorevole Presidente del Consiglio la condizione delle cooperative. Del resto si tratta, come già è stato detto, di una legge di esperimento, che potrà essere modificata in seguito, quando ne appariranno evidenti i difetti.

MANASSEI, *dell'Ufficio centrale*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANASSEI, *dell'Ufficio centrale*. Devo ricordare a questo proposito una circostanza di fatto e che cioè questa penalità che va a carico degli operai che sono trovati in contravvenzione della legge, è stata richiesta dagli stessi operai, i quali hanno detto: no, non deve esser punito soltanto il proprietario, ma dobbiamo esser puniti anche noi se lavoriamo di notte, e questo rappresenta un impegno preso dagli stessi operai per osservare la legge e perchè essa sia da tutti osservata.

BRUSA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRUSA. Le risposte dell'onor. Presidente del Consiglio intorno alla presente questione sono soddisfacenti. Ed io passerei per ignorante di cose parlamentari, e, più ancora, dei termini pratici della questione stessa, se non consentissi con lui nella necessità che qui sia moderata il più possibile la penalità, senza che peraltro essa debba venir meno del tutto, per non privare della dovuta sanzione anche la più lieve delle contravvenzioni previste in questa legge.

Io vorrei, dal mio canto, semplicemente osservare, o meglio ribadire il concetto ch'ebbi già l'onore di esprimere, e cioè che, se si dice

coazione, si dice tanto coazione fisica, quanto coazione morale, e che anzi soprattutto a quest'ultima mirano le disposizioni del progetto e più specialmente quella che ora discutiamo. Sembra pertanto che sarebbe potuto bastare far menzione soltanto della coazione morale. Non è però il caso che io ne faccia una proposta, appagandomi, in seguito alle osservazioni testè fatte, di additare come probabilmente non necessaria e forse troppo restrittiva l'espressione che limita l'azione coattiva da parte del proprietario.

Non potrebbe la coazione prodursi anche per opera di terzi? Lo stesso onor. Presidente del Consiglio parlava delle cooperative, dove non apparisce esistente il proprietario se non *pro indiviso* nei singoli che le compongono. Anche qui la coazione è possibile sotto l'aspetto della minaccia di un male. Si tratta, insomma, di una coazione morale bella e buona, che può essere esercitata anche nel seno di una cooperativa.

E intanto, posto che dai chiarimenti forniti dalla discussione la parola *coazione* debba ritenersi avere quel largo senso che noi vogliamo che abbia, basta che si levi l'espressione ultima « per parte del proprietario ».

SCIALOJA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SCIALOJA. Io non divido l'opinione espressa dal collega senatore Brusa circa la disposizione di questo articolo, la quale mi pare anzi tecnicamente una delle migliori di questa legge. È assolutamente necessario che oltre l'ammenda inflitta al proprietario sia comminata una pena anche agli operai; perchè l'operaio, il quale viola il divieto della legge, commette effettivamente una contravvenzione e sarebbe strano che vi fossero in Italia classi di persone, cui fosse permesso di violare le leggi senza incorrere in penalità.

Inoltre a me pare molto grave la considerazione fatta dal collega senatore Manassei (con una voce più bassa della mia e per conseguenza forse non intesa da tutti) che questa penalità è stata richiesta dagli operai stessi. Ed effettivamente è una garanzia per essi, che devono poter dimostrare al proprietario, il quale li chiami al lavoro notturno anche senza coazione, che è loro impossibile prestare l'opera di notte, perchè andrebbero incontro ad una

pena. È una forza per gli operai stessi la comminatoria della legge.

D'altra parte è anche evidente che la condizione dell'operaio è tale che facilmente esso può essere costretto a cedere ad una coazione: parola che mi pare buona, appunto perchè non ha riscontro in altre leggi. La figura di questa coazione è molto più elastica, che quella della coercizione o del comando dell'autorità, contemplata dall'art. 49 del Codice penale, o della violenza esercitata materialmente sulla persona o sulla volontà. È una coazione che può consistere anche in una pressione di ordine economico, in una minaccia di un male che per un operaio può essere assai sensibile. Spetterà alla prudenza del giudice il determinare i limiti di questa coazione; secondo i casi, la indole della popolazione, e il bisogno dell'operaio stesso, varierà l'apprezzamento di questa coazione sufficiente a scagionare l'operaio dalla contravvenzione. Mi pare felice l'espressione, lo ripeto, anche per la sua novità.

Ma io ho domandato la parola non per dire queste cose, bensì per fare una osservazione a proposito di una frase pronunciata dal Presidente del Consiglio nel rispondere al collega Brusa. Egli ha detto cosa che potrebbe essere alquanto pericolosa, se non fosse moderata da qualche osservazione critica. Egli ha detto che fra i motivi, pei quali la disposizione della legge doveva essere così concepita, vi era anche quello che altrimenti le cooperative sarebbero sfuggite alla pena.

Ogni dichiarazione fatta in questa sede diventa importante pel magistrato che dovrà giudicare, perchè potrà essere un elemento d'interpretazione della legge. Ora quell'affermazione mi sembra pericolosa; io credo che se anche nella nostra legge non vi fosse stata la comminatoria di una pena speciale per l'operaio, le cooperative avrebbero dovute essere punite in forza della prima parte dell'articolo, perchè evidentemente di fronte a questi rapporti le cooperative debbono considerarsi come proprietari esercenti l'industria; ed il giorno in cui una cooperativa deliberasse di lavorare di notte in violazione dell'ordine di questa legge, io credo dovrebbe essere colpita dalla pena stabilita per i proprietari, non da quella stabilita per gli operai. La cooperativa è veramente proprietaria dell'industria e può

avere anche degli operai subordinati; in questo caso la cooperativa dovrà subire la pena stabilita per i proprietari, e gli operai impiegati dovranno subire la pena comminata agli operai; potranno però questi ultimi invocare la coazione per discolarsi, mentre la cooperativa mai non potrebbe invocare tale coazione per allontanare da sé la pena. Per questo io avevo domandato la parola.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Comincio col rispondere a quest'ultima obiezione, osservando che il ragionamento del senatore Scialoja può stare soltanto quando si tratti di cooperative legalmente costituite, e che abbiano personalità propria. Ma vi possono pure essere delle associazioni di fatto di operai, le quali non costituiscano delle cooperative, ed in questo caso è necessario applicare la pena agli operai.

SCIALOIA. Sono proprietari.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Vi possono essere cooperative di semplice lavoro, che non siano costituite legalmente.

SCIALOJA. Ciascuno dei soci è proprietario.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. In ogni modo è sempre bene che vi sia una sanzione.

Il senatore Brusa crederebbe più proprio togliere dal capoverso, di cui abbiamo discusso finora, le parole: « da parte del proprietario »; ma qui si vuol stabilire che siano esenti da pena gli operai, quando risulti che l'infrazione sia dovuta a coazione appunto da parte del proprietario. Io non so la coazione, nel semplice senso morale, chi altri possa esercitarla, se non il proprietario. Se si trattasse di violenza, per questa basterebbero le vigenti disposizioni del Codice penale, ma si è voluto usare questa dizione, che, come disse lo stesso senatore Scialoja, è una frase nuova, in omaggio a principii di equità, e per lasciare una maggior latitudine nell'apprezzare le condizioni, che abbiano costretto l'operaio a lavorare. In via ordinaria ciò non si può verificare se non per opera del proprietario; non si comprende, infatti, come un terzo, non proprietario, possa

costringere un operaio ad andare a lavorare in un luogo che non dipenda da lui.

Credo adunque che la parola qui adoperata esprima esattamente ciò che si vuol dire, che cioè, quando è il proprietario che ha esercitata una pressione, l'operaio potrà essere esente da pena.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Debbo pregare il senatore Cavalli di non mettere negli Atti parlamentari parole abusive. Una delle maggiori colpe, se colpe possono avere, i banditori di riforme, è quella di aver voluto intitolare la legge della condanna condizionale, la *legge del perdono*, perchè le classi popolari, sognando il perdono, mentre non è tale, poco rispettano la sospensione condizionale di pena.

Sono perfettamente d'accordo col Presidente del Consiglio e col senatore Scialoja che cioè su questo argomento il senatore Brusa è uscito dai termini del Codice penale. L'articolo 49, tolta l'affermazione dello *ius imperi*, di cui ha parlato il senatore Scialoja, reca che non è punito chi può essere costretto dalla necessità di respingere da sè o da altri una violenza attuale o ingiusta e chi può essere costretto dalla necessità di salvare sè od altri da un pericolo grave al quale non si era dato volontariamente causa e che non si poteva altrimenti evitare. Questi sono i casi di violenza che si producono dagli attriti e dalla difesa. Non si può supporre che tali disposizioni si possano coordinare con la legge che vieta il riposo notturno. Invano s'invocano i nostri discorsi come fonti che possano illuminare i giudici. Il Codice ha delle regole d'interpretazione delle leggi, ed i magistrati non debbono studiare i nostri ATTI PARLAMENTARI, le parole scritte nelle leggi e l'ermeneutica legale obbligano i magistrati. Potrei appellarmene a molti colleghi magistrati, i quali possono dire come ogniqualvolta si è tentato di far prevalere le opinioni di un ministro, di un relatore o di un uomo politico, si è sempre risposto che la interpretazione della legge sta nella mente e nel testo.

Dopo ciò, visto che il diritto di emendamento è scritto come diritto e dovere, ma che raramente qui si esercita e che gli Uffici centrali hanno sempre ragione, specialmente quando qualche volta hanno torto, io mi rimetto al Senato.

PRESIDENTE. Il senatore Brusa insiste nel suo emendamento?

BRUSA. Io non ne ho formulato la proposta, e non è il caso, ad ogni modo, che io vi insista. Soltanto ripeto che credeva preferibile lasciare l'adito aperto a colpire anche i terzi che s'immischiassero nei rapporti fra operaio e padrone, usando sul primo atti di coercizione che potessero avere la forza stessa che fa esimersi questi medesimi da pena e si deve richiedere nella condotta del padrone.

La forma di minaccia può presentarsi, in ogni modo, anche nel fatto di chi non sia proprietario, di quelle altre persone, cioè, che possono avere interesse a che un individuo s'induca a prestare l'opera in ore vietate.

Se si trattasse della violenza fisica, di cui evidentemente parlava l'on. Presidente del Consiglio, sarei d'accordo con lui nel ritenere che essa rientrerebbe nell'art. 49 n. 2°; ma, quando si tratta semplicemente di coazione, parola che piacque, come ad ogni altra preferibile, all'on. senatore Scialoja, nel senso, cioè, di coazione morale, questa può bene venire da parte anche di terzi e non solo da parte del proprietario.

Se l'on. Presidente del Consiglio crede pericoloso il togliere di mezzo quella parola, cedo volentieri alla sua maggiore conoscenza della legge, non volendo io avere sulla coscienza una proposta che potrebbe reputarsi in disaccordo col rimanente della legge da chi più ha meditato sull'argomento, sebbene a me sembri possibile una coazione morale manifestata in modi diversi, e per opera di terzi, non meno che del proprietario, ancorchè questo secondo caso sia molto meno probabile nella realtà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Procurerò, se è possibile, di persuadere l'onorevole senatore Brusa.

Quando la coazione viene fatta dal proprietario, ed è questo il caso più ordinario, si aggraverà la pena su di lui. In altri termini, quando egli ha esercitata la coazione, il giudice assolverà l'operaio, e aggraverà la mano invece sul proprietario. Se poi si tratta di coazione di un terzo, è ovvio che l'operaio troverà facilmente chi dirà: son io che l'ho mi-

nacciato, per indurlo a recarsi a lavorare, e così molto agevolmente egli rimarrà esente da pena. Però siccome la coazione si verificherà in 99 casi su 100 da parte del proprietario, a questo caso normale, ordinario, la legge intende principalmente provvedere.

PRESIDENTE. Dopo le spiegazioni date dall'onor. Presidente del Consiglio, non essendovi nessuna proposta concreta relativa all'articolo 7, lo pongo ai voti.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvate).

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prima di continuare nella discussione, dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego i signori senatori, che sono stati estratti a sorte come scrutatori, a voler procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori ricevono in consegna le urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del progetto di legge n. 731.

Passeremo ora all'art. 8. Lo rileggo:

Art. 8.

Non più tardi di due mesi dalla pubblicazione della presente legge, le norme per l'attuazione di essa saranno stabilite con regolamento su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il parere del Comitato permanente dell'Ufficio del lavoro e del Consiglio di Stato.

La legge entrerà in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione del regolamento.

È stato proposto un articolo aggiuntivo da parte del senatore Cadolini il quale suona così:

« La presente legge sarà applicabile, per decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio, in quei comuni del Regno che, in seguito a deliberazioni dei rispettivi Consigli, ne faranno richiesta.

« La presente legge non è applicabile ai forni privati ».

CADOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cadolini.

CADOLINI. Qualora il mio articolo aggiuntivo fosse adottato, dovrebbe essere il penultimo perchè quello concernente il regolamento è sempre l'ultimo della legge. Perciò è opportuno il richiamo che ne ha fatto il nostro Presidente.

Ora però dichiaro che ritiro la prima parte di questo articolo aggiuntivo. Solamente vorrei che si accettasse il concetto contenuto nella seconda parte, la quale dice:

« La presente legge non è applicabile ai forni privati ».

La spiegazione data dall'on. Presidente del Consiglio rispetto all'art. 1° dovrebbe essere abbastanza rassicurante. Egli infatti ha detto che la legge è applicata soltanto nelle aziende industriali; sembra però che non sia abbastanza ben determinato, dove comincia e dove finisce questa azienda industriale. Due operai costituiscono un'azienda industriale?

Se l'on. Presidente del Consiglio volesse fare qualche altra dichiarazione sarebbe bene.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei il senatore Cadolini di non insistere nemmeno in questo ultimo emendamento, nella considerazione che la dizione da lui proposta: « La presente legge non è applicabile ai forni privati » avrebbe un significato che riuscirebbe difficile ad interpretarsi, tutti i forni essendo di proprietà privata. Che se con essa s'intende alludere a colui che lavora per proprio conto personale, allora questo caso indubbiamente è già compreso nel primo capoverso, il quale dice: « È vietato di lavorare o far lavorare nelle aziende industriali », ma le parole *forni privati* farebbero sorgere una serie di questioni sulla loro interpretazione.

Ora il senatore Cadolini può essere certo che le parole *aziende industriali* escludono in modo assoluto tutti i forni, che siano fatti lavorare per conto delle proprie famiglie. Su questo punto non vi può essere ombra di dubbio, perchè è stata adoperata questa frase in principio del primo articolo, appunto per determinare l'esatto significato, la portata vera

della legge, la quale si occupa dell'industria del panificio e non già dei forni che servono esclusivamente per le famiglie private. Il contadino potrà farsi il pane in casa sua, senza che altri vada a vedere in che ora egli lavori. Si è voluto insomma evitare che lavorino nelle ore notturne le aziende industriali.

CADOLINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CADOLINI. Non insisto nemmeno nella seconda parte della mia proposta, perchè sarebbe un'idea strana che per questa semplice aggiunta il disegno di legge dovesse tornare alla Camera. Solamente io esprimo il voto che nel regolamento si chiarisca bene questa parte. La dichiarazione del Presidente del Consiglio fatta adesso è anche più rassicurante di quella di ieri; ma, come accennava l'onor. Pierantoni, gli Atti parlamentari non sono quelli che servono di guida nell'esecuzione della legge; si rende perciò opportuno che queste stesse spiegazioni trovino un'espressione concreta in un articolo del regolamento.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Credo che il regolamento potrà chiarire perfettamente questo concetto, che è stato quello informatore, e che ha determinato sia il Governo che la Camera ed il Senato a proporre e discutere questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Siccome il senatore Cadolini ritira il suo emendamento, pongo ai voti l'articolo 8 nel testo che ho letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà votato oggi stesso a scrutinio segreto.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Prego i signori senatori di non allontanarsi dall'aula, perchè, dovendo il senatore Tassi partire stasera da Roma, egli desidera svolgere la sua interpellanza annunciata nell'ordine del giorno.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Io pregherei che le due interpel-

lanze, che si riferiscono ad un identico oggetto, fossero svolte insieme, altrimenti faremo una discussione sul Ministero della pubblica istruzione per la prima interpellanza, poi torneremo a farne una seconda sullo stesso argomento per la seconda.

Il Senato sentirebbe due volte lo stesso discorso dei ministri e francamente credo non sia una cosa piacevole. (*Si ride*).

CAVASOLA. Questo non è nell'intenzione di nessuno...

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Osservo questo perchè il Presidente del Senato aveva proposto di cominciare a discutere l'interpellanza dei senatori Tassi e Biscaretti...

CAVASOLA. Io per parte mia prometto che in dieci soli minuti potrò svolgere la mia interpellanza.

PRESIDENTE. Sta bene. Allora, non facendosi obiezioni, le due interpellanze saranno svolte oggi stesso.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di procedere all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge testè approvato per alzata e seduta.

DI PRAMPERO, *segretario*, fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Svolgimento di interpellanze.

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca lo svolgimento delle seguenti interpellanze:

« 1° Dei senatori Tassi e Biscaretti al ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti abbia presi, o intenda di prendere contro quei suoi dipendenti, i quali nel recente dibattimento innanzi all'Alta Corte di giustizia, si palesarono assolutamente indegni del delicato ufficio loro affidato, specialmente nel campo educativo, e per conoscere se e come si disponga a procedere al necessario, urgente risanamento del personale della sua Amministrazione, sul quale da ormai troppo tempo si addensa la pubblica sfiducia ».

« 2° Dei senatori Visconti-Venosta, Pullè, Lucchini, Pisa, Sacchetti, Bava, Lanza, Canevaro, Di Camporeale, Tiepolo, Tortarolo, Tournon e Cavasola al Presidente del Consiglio dei mini-

stri e ai ministri della pubblica istruzione e del tesoro, sulle intenzioni del Governo per accertare e reprimere il male apparso dal processo svoltosi in Alta Corte di giustizia nella Amministrazione della pubblica istruzione, per assicurare l'efficacia dei controlli amministrativi e contabili disposti dalle leggi organiche dello Stato; e per sapere se, di fronte alla gravità delle circostanze emerse, il Governo non creda opportuna una inchiesta parlamentare su tutte le cose dell'istruzione pubblica».

Secondo la proposta dell'onorevole Presidente del Consiglio, nella quale il Senato ha consentito, queste due interpellanze debbono essere discusse insieme. Do quindi facoltà di parlare al senatore Tassi, primo firmatario della prima interpellanza.

TASSI. L'interpellanza alla quale mi accingo a dare sobrio svolgimento fu presentata da me e dal collega senatore Biscaretti quando ancora non era spenta in quest'Aula l'eco della voce del senatore Manfredi, il quale dichiarava solennemente: «l'Alta Corte è sciolta».

Quell'interpellanza era però preparata da giorni, e solo ne ritardammo la presentazione perchè non si doveva da noi, giudici, turbare la serenità del giudizio, nel quale eravamo impegnati.

Ma non appena l'Alta Corte ebbe esaurito il suo compito, ci affrettammo a far sentire la voce che si sprigionava irresistibilmente dalle nostre coscienze frementi di sdegno per le rivelazioni di scandali usciti alla luce del processo e a reclamare quei provvedimenti pei quali gli scandali stessi non si potessero più rinnovare.

La nostra interpellanza si distingue facilmente in due parti: coll'una si reclamano misure urgenti a carico di determinate persone che non possono più decentemente rimanere al loro posto; l'altra riflette quelle riforme che ci ripromettiamo possano scaturire o dall'inchiesta affidata alla Commissione Reale, o da quell'altra parlamentare che eventualmente potesse essere successivamente nominata.

Nel processo svoltosi innanzi all'Alta Corte noi non abbiamo soltanto veduto sfilare dinanzi a noi impiegati della Minerva i quali parvero, come testimoni, o falsi, o reticenti, o probabili complici degli accusati, ma abbiamo assistito allo spettacolo di professori, di prov-

veditori, i quali hanno deposto di fatti così gravi, e se ne dichiararono autori e con tale contegno, con tali atteggiamenti, da destare un senso di vera indignazione in quanti erano qui e che a stento si frenavano, per ciò solo che l'ufficio loro di giudici imponeva almeno l'apparenza di un'assoluta impassibilità. Mi basterebbe di richiamare i nomi del prof. Ricciardi, del prof. Lomonaco Aprile e del comm. Gerolamo De Luca Aprile.

Il Ricciardi è un nome noto nelle cronache scolastiche, come bene potrà accertarlo il ministro della pubblica istruzione; noto per la stampa, che dovette troppo occuparsi delle sue gesta, per la guerra spietata, senza tregua, contro il preside prof. Eugenio De Vito, morto di recente, e da lui perseguitato a Palermo, a Catania e altrove; noto per una famosa inchiesta cui dovette essere sottoposto mentre egli era a Palermo e in seguito della quale fu trasferito per punizione a Modena, e di là dal ministro Nasi rimesso all'ufficio suo, là dove era stato per delicatissime ragioni traslocato.

Ebbene: questo prof. Ricciardi emerge come uno dei principali incettatori di insegnanti destinati come pretoriani del ministro Nasi al Congresso di Cremona, e guadagnati con quei lenocinii e quei palmarii che appunto ci furono palesati dal dibattito.

L'altro testimonio a cui ho accennato, il professore Lomonaco Aprile, è quello stesso che parlò di certe duemila lire anticipate del suo, per arruolare colleghi destinati alla formazione della maggioranza ministeriale allo stesso Congresso di Cremona; e che di coteste nobili sue prestazioni faceva vanto innanzi all'Alta Corte e anche a mezzo della stampa, spavalamente rispondendo alle proteste che gli si elevavano contro e agli attacchi dei quali era giustamente fatto segno.

Il terzo, quello che più specialmente merita considerazione è il provveditore di Palermo Gerolamo De Luca Aprile! Noi abbiamo assistito alla sua deposizione, lo abbiamo veduto assistere impassibile alla lettura di quella famosa lettera nella quale scrivendo al Petraroli svesciava tutta la losca orditura riflettente appunto quel Congresso di Cremona. Ivi si legge di insegnanti che si tengono in mano, e dei quali si può quindi fare quel che si vuole, piegandoli ai servizi di cui fossero richiesti; ivi

si parla degli allettamenti che si debbono mettere in azione e dei compensi che si debbono largire. Ebbene! Mentre egli ascoltava quella lettura, suscitante un senso di meraviglia e di disgusto profondo in tutti coloro che, giudici o pubblico, si trovavano in quest'aula, e si sentiva investito dalle disapprovazioni dell'uditorio; mentre dal Presidente e dai commissari della Camera gli erano fatte non lusinghiere contestazioni; non solo egli, il De Luca Aprile, non si trincerò dietro la volontà superiore, ma sostenne di aver fatto bene, di aver fatto puramente e semplicemente il proprio dovere, si vantò quasi di aver salvato la patria, perchè in quel momento, secondo lui, il mandare quegli insegnanti mercenari a Cremona era salvare dal socialismo, dal radicalismo o dal repubblicanesimo tutto il corpo scolastico, e scongiurare il pericolo di un pronunciamento di insegnanti contro le istituzioni.

In tanta solennità e tristezza di giudizio, cotesto testimonio non sentiva la gravità della sua posizione: e teneva l'attitudine spavalda di chi sfida tutto e tutti senza darsi carico dell'ambiente, dell'autorità del Consesso, della indignazione che evidentemente suscitava. E uscito dal giudizio, lo abbiamo veduto assumere il contegno più tracotante verso coloro che protestavano contro le osservazioni contenute nella lettera al Petraroli, e perfino mandare un cartello di sfida a un suo inferiore, il preside Tentori, che era insorto contro di lui protestando che non era stato guadagnato dalle sue disoneste proposte.

Or bene, onorevole ministro, che cosa avete fatto di queste tre persone? Dinanzi alle rivelazioni di coteste losche manovre confessate e vantate, al giusto fremito destato non soltanto nell'animo dei giudici dell'Alta Corte, ma di tutti coloro che assistettero dalle tribune a così ciniche manifestazioni, e quando tutti gli insegnanti onesti di tutta Italia sono insorti come un sol uomo contro i banditori impudenti di tanta vergogna, perchè non avete provveduto a che dai cotesti profanatori della pubblica educazione fosse sgombrata la scuola? Quali provvedimenti avete preso? Quali volete prendere? Come mai fino ad oggi rimangono essi indisturbati, in mezzo ai colleghi intemerati, insieme ai galantuomini, a tu per tu con coloro di cui hanno perpetrata o tentata la corru-

zione? E quantunque gli insegnanti onesti, colpiti da scellerata accusa o da turpe sospetto, altamente protestino e giustamente reclamino di esserne liberati, come mai, onorevole ministro, li costringete a subirne il contatto?

La stampa si è fatta eco del grido di dolore di tutta una classe ferita nell'onore; e non appena noi ebbimo annunciata la nostra interpellanza piovvero i memoriali di questa nobilissima classe, che respinge le infami accuse, e i cui componenti sono parati ad ogni forma di santa ribellione perchè la mala compagnia che li contamina venga allontanata.

Ora francamente a noi cotesta acquiescenza, cotesto mantenimento dei corruttori alle loro sedi, non sembra tollerabile. Nè ci si dica che occorre aspettare un'inchiesta; imperocchè quale inchiesta è ancora da farsi a riguardo di coteste persone, le quali per i soli fatti pubblicamente confessati qui in quest'Aula, si sono palesati indegni del delicato ufficio loro commesso, e quindi senza indugio avrebbero dovuto essere allontanati dal luogo ove fecero così immorale esperimento?

Potremmo comprendere l'attesa di un'inchiesta in riguardo a coloro che furon indicati come corrotti o corruttibili da quella lettera famosa del Del Luca al Petraroli; imperocchè tra costoro potrebbero esservene di calunniati. Ma per coloro che si resero impudentemente confessi, non si dovevano attendere i risultati di alcuna inchiesta: bastavano le supreme conclusioni del senso morale e del senso comune!

Ad ogni modo se avete sentito subito anche voi la necessità di un'inchiesta e vi accingevate a decretarla, perchè non allontanare dalle loro sedi coteste persone, o tenendole presso di voi o mandandole a respirare altre aure da quelle che dovevano essere purificate?

Perchè volendo far la luce sulle loro responsabilità li avete rinviati sul luogo delle loro colpe, mettendoli in condizione di subornare testimoni a loro favore, come cercarono di falsificare l'opinione del corpo insegnante a Cremona?

Se per favorire un ministro e difenderne i progetti e assecondarne le mire costoro hanno potuto tentare le più abiette corruzioni, di che cosa non saranno essi capaci per prepararsi in qualche maniera i titoli, gli elementi, i mezzi della loro difesa? Quali pressioni, quali altre

corruzioni segrete, non saranno da coteste persone messe in opera per travisare la verità?

Noi diciamo dunque che non si doveva attendere affatto ma provvedere immediatamente, perchè coteste persone non facessero più ritorno sul teatro delle loro male imprese fino ad inchiesta finita. Epperò noi chiediamo a voi, onorevole ministro, che ci diate la chiave di questa incomprendibile acquiescenza e ci diciate il perchè non abbiate provveduto come reclamavano urgentemente la moralità della scuola e la pubblica opinione.

La seconda parte della nostra interpellanza consente uno svolgimento più calmo della prima, della cui vivacità vorrete darmi venia perchè *facit indignatio versum*.

Noi abbiamo dovuto constatare durante il processo Nasi come nell'ambiente della Minerva gli uffici tutti funzionino con irregolarità gravi, gli organismi si palesino incomposti e insufficienti, i controlli impotenti, le responsabilità affievolite o sopresse, sicchè trovano giustificazione piena le critiche acerbe, gli attacchi violenti che da lungo tempo alla stessa vengono mossi. Insomma non è la Minerva forte, uscita armata dal cervello di Giove, ma una Minerva malata e malconcia costretta a rannicchiarsi impotente sotto gli strali della pubblica sfiducia.

I documenti versati nella ponderosa istruttoria, le deposizioni di non pochi funzionari dinanzi all'Alta Corte misero in luce un disordine impressionante in tutti i rami dell'importante dicastero.

Non attribuzioni precise, non distinzioni nette; scambio e scarico di responsabilità, confusione di poteri, contabilità elastiche e cervelotiche; controlli semplicemente nominali; insomma un tutto insieme che reclama una revisione e un radicale riordinamento nell'interesse della sincerità amministrativa.

Ma perchè questa *restauratio ab imis* si possa fare ed avere i criteri direttivi di un'opera risanatrice veramente efficace, occorre ricercare e indicare senza riguardi le cause di questo stato doloroso di cose.

Di chi la colpa? La colpa è dei sistemi e degli uomini.

Quanto ai sistemi dobbiamo riconoscere che in essi debbono sussistere difetti gravi, poichè se questi apparvero giganti nel processo Nasi,

non è men vero che i lamenti contro il loro funzionamento sono antichi, e sotto forma diversa, si fecero sentire anche in occasione di precedenti Ministeri, benchè, per fortuna d'Italia e dell'onore nostro, fatti, come quelli dei quali abbiamo dovuto occuparci come Alta Corte, non si siano verificati.

Occorre dunque dei sistemi stessi fare uno studio analitico e sintetico non solo, ma anche una indagine storica per spiegarsi come i migliori concetti direttivi abbiano potuto abbandonarsi o violarsi con intrusione di meccanismi complicati e imprecisi e applicazione di strumenti esecutivi, applicati forse con ottime intenzioni ma condannati alla negazione della sicurezza e sincerità amministrativa. L'incidente Petraroli, i falsi mandati dei viaggi e delle fatture, le complicità dell'economato dove si è palesata la maggiore magagna della Minerva durante il ministero Nasi, dimostrano come tutto il congegno abbia bisogno di essere rimesso a nuovo.

Cotesti fatti ci hanno fatto vedere come si possa fare una strana confusione fra due diversi organismi del Ministero stesso che dovrebbero rimanere rigorosamente distinti.

Abbiamo cioè potuto constatare come si possano confondere gli atti propri del Gabinetto, composto di personale affatto particolare e di stretta fiducia del ministro, e gli atti dell'Amministrazione che si governa con leggi generali e norme inesorabili...

RAVA, *ministro della pubblica istruzione*.
Ma quando questo?

TASSI. Se sono stato inesatto nelle cose che affermo e che traggo sempre dalle constatazioni fatte nel processo Nasi, Ella mi correggerà, ed io accetterò la correzione. Se mi è dato di credere al bene, sono assai più felice di quello che se debbo constatare il male.

I fatti del processo hanno dimostrato quello che io affermo e ripeto: che le tavole processuali Petraroli, i falsi mandati Fornari, ed altri testi, stanno a far toccare con mano la confusione fra Gabinetto e Amministrazione.

Ed è necessario che la delimitazione sia ben chiarita, perchè gli stessi atti vennero contraddittoriamente qualificati dalle stesse persone. Così, ad esempio, l'economista Fornari e il capo ragioniere Cossu, che davanti al Comitato dei Cinque proclamarono l'illegalità di molti atti

compiuti per ordine del ministro Nasi, dissero poi perfettamente l'opposto, volendosi giustificare come testimoni al dibattimento.

E quindi noi ci domandiamo: dove è la verità? Quale è il confine vero che separa il Gabinetto dall'Amministrazione? Se non ci fosse stata questa confusione sarebbe stato possibile ciò che si chiamava un « Ministero nel Ministero? »

Ma non è del resto la sola distinzione precisa fra Gabinetto e Amministrazione che occorre fare: questo riguarda una sola parte del sistema generale, o uno dei sistemi parziali coi quali il Ministero funziona. Onde l'esame, lo studio, la critica va fatta a tutti i sistemi delle diverse branche del servizio, a tutti gli strumenti pei quali l'azione centrale si svolge e si snoda. Tutto il meccanismo, tutti i congegni ideati e applicati dai ministri succedutisi vanno esaminati e quelli soli conservare e perfezionare che diano sicurezza di quella oculata, onesta, giusta, sollecita amministrazione che il Paese ha diritto di attendere.

E basta dei sistemi. Veniamo agli uomini. Bisogna riconoscere che vi sono deficienze anche negli uomini; e sono deficienze per quantità e per qualità.

Per quantità ce n'erano almeno fino a poco tempo fa a giudicarne dalla relazione che l'onorevole Rava faceva precedere all'organico dell'anno scorso.

Mancavano, a parere del ministro, le braccia necessarie a che tutto il lavoro ponderoso della Minerva fosse convenientemente disimpegnato. Ma se a questa mancanza di braccia non si è prima provveduto, quale ne è la ragione? E se con nuove disposizioni si è riconosciuto che braccia nuove erano necessarie, si è effettivamente riparato, così come era stato sentito il bisogno, da chi teneva il potere di quell'Amministrazione? Ed è a dubitarne perchè i lamenti pel ritardo nelle pratiche del Ministero durano tuttora.

Ma non sono soltanto le braccia che facevano e facciano serio difetto, ma vi era e vi è anche deficienza anche di teste, deficienza nella coscienza e nell'intelletto di parecchie persone che sono entro quel dicastero, dove pur sono dei valentuomini.

La Commissione, qualunque essa sia, vaglierà anche le persone e la loro capacità, in-

dipendentemente dal modo col quale sono arrivate a determinate posizioni.

Le deficienze nelle teste sono di due ordini: morali e intellettuali. Le deficienze morali le abbiamo vedute far capolino qui nel dibattimento ed è inutile fermarsi sopra. Le deficienze intellettuali, saltano facilmente agli occhi a chi ha la pazienza di esaminare i ruoli della Minerva. Infatti, o signori, che cosa palesano questi ruoli? Essi non vi presentano la necessaria unità di compagine; ogni anello della catena di coloro i quali avrebbero dovuto prendere il loro posto nella Minerva, entrando per la porta grande dei concorsi, è interrotto dalla penetrazione, più o meno pacifica, di coloro che sono entrati per la porta segreta dei favori. Queste interruzioni della catena sono evidenti: si scorgono di tratto in tratto le nuove infornate delle creature fidate dei diversi Gabinetti, degli amici, degli amici degli amici, dei beniamini, degli influenti politici: e la carriera di costoro è sbalorditiva per sbalzi inconcepibili da modesti uffici d'ordine a cariche importanti di concetto. Un'ascesa acrobatica, mentre i migliori s'indugiano per la via maestra della legge.

Ogni organico che si presenta da un ministro contiene sempre una clausola di pieni poteri per alcune nomine. E vi può essere chi di questi poteri usa con molta coscienza e molto riguardo. Soventi però accade che la clausola giova alla penetrazione straordinaria delle persone che hanno circondato il ministro, perchè quasi sempre i Gabinetti divengono Ministeri nei Ministeri, e i loro componenti scartano, con un colpo di gomito dato a tempo, coloro che stanno dinanzi e ne prendono audacemente il posto.

Sono i ruoli che parlano! Date un'occhiata e vedrete che rispecchiano tutta quanta la storia non lieta dei Gabinetti dei ministri che si sono succeduti.

I veri e propri impiegati di carriera per quanto buoni e capaci sono scartati dagli *extra vagantes* della politica che arrivano quasi sempre con minore fatica.

Ed eccovi segretari, vicesegretari e persino qualche capo divisione, che non si sa come siano arrivati al grado che hanno raggiunto, o si sa troppo come sono arrivati.

Ma lasciamo da parte il *come* siano arrivati.

Chiediamoci invece di dove sono arrivati. Anche a questa domanda rispondono i ruoli del personale colle note che accompagnano il nome di ciascun impiegato. E i ruoli vi dicono che sono rarissimi quelli che vengono dalle scuole: fra i capi divisione uno solo fu professore e per poco più di un anno. Gli altri vengono quasi tutti da qualunque altra parte che non sia la pubblica istruzione: pochissimi sono coloro che conoscono sul serio la scuola.

Volete un colmo? In questi tempi in cui si richiedono licenze e diplomi per i più modesti uffici, dei capocchia del Ministero della pubblica istruzione quasi nessuno ha la laurea!

Guardate, onorevoli senatori, i ruoli del personale colle note accompagnatorie comprendendoli tutti come in un unico prospetto. Ne trarrete la impressione come di una stratificazione nella massa degli impiegati, come avviene dei terreni che rivelano le loro viscere per avvenute commozioni geologiche a seconda delle varie epoche o periodi. Sono stratificazioni per Ministeri le quali rivelano che non c'è unità di compagine e presentano perciò i pericoli di frane rovinose. E quella del processo Nasi fu una frana enorme che recò danni immensi e fece sentire la necessità di studi sapienti e solleciti per impedire il rinnovarsi del cataclisma fatale. E si ricorse all'inchiesta della quale si imponeva l'urgenza.

Ma che carattere ha l'inchiesta testè decretata?

Per quanto la buona volontà del Governo non possa esser disconosciuta, ci si permetta di dire francamente la nostra impressione, che è divisa da molti altri, e cioè, che questa inchiesta ha tutta l'apparenza di uno statuto *ottriato*, di quelli cioè che i sovrani largiscono *sponte coacti* e sono circondati da tutte le più caute restrizioni, cosicchè è lecito metterne in dubbio la necessaria efficacia. Ad ogni modo, meglio questa inchiesta a scartamento ridotto che seguitare nel fatale andazzo che ha tanto prevalso, o ricorrere al sistema omeopatico di quelle piccole e timide riforme le quali, mentre tendono a risanare qualche speciale ufficio, lasciano che nelle alte branche del pubblico servizio il male acquisti una sempre maggiore intensità.

Le persone chiamate a compiere l'inchiesta sono tali che danno a tutti sicuro affidamento

di scrupolosa onestà e di capacità e volontà indiscutibile. Però avete sentito come il nostro ottimo e caro collega senatore Serena, lamentasse ieri, nel ricevere in consegna, dirò così, questo ufficio nuovo dal Presidente del Consiglio, come il compito non fosse nè lieve nè lieto; non lieve per l'estensione e l'intensità dell'indagine, e non lieto, perchè già sospetti qua e là erano pullulati, quasi che i commissari non avessero quella libertà e indipendenza piena della quale dovevano essere arra sicura i fedeli servigi da lui resi per 47 anni alla pubblica Amministrazione.

Alcuni pensano alla possibilità che, ad esempio, gli eventuali reclamanti contro la Commissione d'inchiesta, possano un giorno trovarsi a disagio dinanzi al Consiglio di Stato che dovrebbe decidere sui loro ricorsi e conta fra i suoi componenti autorevoli il capo della Commissione inquirente.

Altri adombrano una certa incompatibilità di posizione per chi dovendo fare la critica all'azione invadente della politica dei Gabinetti della Minerva, ebbero di quei Gabinetti a far parte sotto altri ministeri come quelli di Codronchi e Gianturco.

Ond'è che, per quanto dobbiamo lodare le buone intenzioni del Governo e per quanto apprezziamo e stimiamo altamente le persone alle quali l'inchiesta è commessa, noi, senza venir meno alla nostra fiducia negli attuali ministri, avremmo sinceramente preferito un'inchiesta parlamentare.

Avrebbe, secondo noi, l'inchiesta parlamentare meglio risposto alle necessità urgenti delle cose e del momento: non essendo a dissimulare che l'indagine non si limita alla sola responsabilità dei funzionari, ma dovendo essere una critica inesorabile dei sistemi e del loro funzionamento involve senza alcun dubbio, in data misura, anche la responsabilità ministeriale, della quale non vi è chi possa disconoscere essere solo giudice degno e competente il Parlamento. Tanto la differenza fra le due inchieste è sentita che l'onor. Presidente del Consiglio ha dovuto non solo nel decreto che istituisce la Commissione Reale accennare a una maggiore larghezza di facoltà inquisitorie, ma insediando la Commissione, come i giornali riferiscono, ha sentito il bisogno di commentare nel più lato

senso possibile la parola dell'atto fondamentale dell'inchiesta medesima.

Un'inchiesta parlamentare avrebbe consentito alle persone chiamate e interrogate più libertà di dire tutta la verità; mentre l'inchiesta governativa può ingenerare nei timidi il dubbio che non sia spoglia da preconcetti contro i funzionari sottoposti al più insistente contraddittorio e che sia piuttosto destinata ad essere uno schermo pel ministro che un magistrato che liberi con equa lance le sorti delle due parti eventualmente in conflitto: essa lascia sospettare che a data ora una delle parti divenga essa giudice dell'altra.

Credete voi che senza i poteri veri e propri di una Commissione parlamentare si possano disserrare tutte le chiostre della verità? Credete voi che gl'interrogati deporranno come in un giudizio, astretti dalla imposizione legale, che sotto comminatoria di gravi pene vien fatta perchè dica tutta la verità al testimonio? Come si conterranno di fronte al pericolo che l'espone liberamente tutto il loro pensiero li esponga anche a gravi conseguenze punitive per l'indomani?

È tuttora flagrante il caso dell'ispettore Robbio che il ministro tolse dalla speciale applicazione al Ministero rimandandolo alla sua sede in Avellino per avere pubblicato nel periodico *La scuola italiana*, un articolo a favore dell'inchiesta scritto in forma eccessivamente vibrata, nel quale i mali della Minerva erano messi a nudo con una sintesi spietata e la critica più acerba veniva fatta ai funzionari immemori dei loro doveri e delle loro precise responsabilità.

L'atto del Robbio era indubbiamente tale per la posizione di lui, e per la forma usata che il ministro, non poteva a meno di provvedere, come ha fatto, allontanandolo dal Ministero ove aveva suscitata un'agitazione facile a comprendersi. Ma non meno per questo l'articolo incriminato rispecchiava la verità dolorosa delle cose, e l'averla detta costò a questo coraggioso, dirò anzi incoscientemente coraggioso, il provvedimento immediato dell'onorevole Rava, che doveva riconoscere la grave scorrettezza disciplinare commessa e allontanava il Robbio da quei colleghi che si sentivano offesi da quell'attacco generico al personale della Minerva.

Ora diamo lode all'onorevole Rava pel provvedimento che ha creduto di prendere a riguardo di cotesto impiegato. Ma ci domandiamo se dopo il provvedimento medesimo, saranno rinfrancati coloro che saranno chiamati a dire tutta la verità dinanzi alla Commissione d'inchiesta governativa: o se non saranno piuttosto sempre più reticenti, pel timore che le loro rivelazioni non solo, ma le loro critiche a sistemi o a disposizioni superiori possano condurre a misure disciplinari loro supremamente dannose.

Data un'inchiesta parlamentare, questo timore, queste paure non si sarebbero certo verificate. Coll'inchiesta governativa invece, benchè pensata e ordinata con la maggiore lealtà d'intendimenti, avverrà, pur troppo (almeno fortemente dubitiamo), che i testimoni depongano stentatamente come quelli che sfilano davanti all'Alta Corte, o rispondendo a monosillabi come col metodo socratico, o sottacendo tutto ciò che non costituendo un preciso capitolo d'interrogatorio può anche non essere rivelato; astenendosi ad ogni modo da quelle spontanee dichiarazioni che se fatte per meglio accertare il vero stato delle cose e la causa del marasma lamentato e le critiche a superiori funzionari o ministri per i loro sistemi o provvedimenti potessero interpretarsi come manifestazioni di coscienze irrequiete o come atti di ribellione dei quali, a inchiesta esaurita, dovessero pagare fatalmente il fio.

Ecco perchè noi avremmo desiderato (quantunque non facciamo a voi la mozione formale per mutare ciò che avete creduto di fare nella vostra sapienza di uomini di Governo) che intervenisse un'inchiesta parlamentare. Ad ogni modo vi abbiamo detto con rude franchezza tutto l'animo nostro e meglio illustrerò con superiore competenza la critica dei sistemi il collega senatore Cavasola, svolgendo la sua interpellanza. Egli riparerà alle manchevolezze, colmerà le lacune lasciate dalle nostre povere parole, e voi, onorevole ministro, ne trarrete norma e la trarranno i commissari d'inchiesta per sapere dove principalmente si debbano appuntare le indagini commesse alla loro scienza e alla loro coscienza.

Ma ritornando, per concludere, alla prima parte della nostra interpellanza, quello che urge, da cui non possiamo decampare, e pel

quale ogni indugio ci sembra inammissibile e imperdonabile, è la rimozione almeno dal luogo delle loro gesta delle persone che qui si manifestarono indegne del loro delicatissimo ufficio di educatori, augurando che il tempo, che è pure il più gran galantuomo, possa loro concedere quella riabilitazione che, nell'ora che volge, riteniamo impossibile riescano ad ottenere. (*Approvazioni vivissime*).

Chiusura di votazione.

PRFSDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori segretari di procedere allo spoglio dei voti.

(I signori senatori segretari procedono allo spoglio delle urne).

Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione delle interpellanze.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cavasola.

Voci. A domani, a domani.

CAVASOLA. Prego di concedermi pochi minuti di tempo: manterrò la promessa d'essere brevissimo.

Io non ripeterò i fatti che hanno dato origine all'interpellanza nostra sullo stesso argomento, sul quale ha svolto la sua con vivida parola l'onor. collega Tassi; io lascerò in disparte gli episodi da lui tratteggiati così luminosamente.

Il Senato non è proclive a generalizzare; non avrebbe generalizzato, se quegli episodi non fossero sembrati come l'esponente di un male generale, se non fossero apparsi sintomatici e sistematici. Allora noi, come uomini parlamentari, abbiamo sentito il dovere di portare nell'Aula parlamentare l'impressione dolorosa ricevuta nell'Alta Corte di giustizia sopra un grande servizio di Stato. Il processo, a dirla in forma sintetica, più che a determinate persone, pareva rivolto contro l'Amministrazione dell'istruzione pubblica nel suo complesso.

Ci hanno mosso a presentare l'interpellanza considerazioni di un doppio ordine, d'ordine amministrativo e d'ordine morale.

D'ordine amministrativo: noi abbiamo raccolto dalle prove testimoniali, come dagli atti scritti del processo, la dimostrazione completa

di fuorviamenti metodici, sistematici, amministrativi, e ci siamo chiesti: è possibile che questo avvenga per difetto di legge organica, per effetto della mancanza di strumenti adatti ad impedirlo, o per solo difetto di uomini? Questo mi pare sia il vero terreno, sul quale si debba mettere la questione.

Cito a titolo d'esempio: per un semplice decreto, il quale avrebbe dovuto dirsi d'ordine interno, è stato possibile distrarre completamente da quel percorso, che stabilisce la legge generale di contabilità, la gestione d'un intero capitolo del bilancio; e ciò che doveva essere considerato e trattato conforme ai suoi stanziamenti, ha potuto essere amministrato all'infuori di tutte quante le garanzie che sono scritte nella legge. È possibile che questo si riproduca? Questa la nostra domanda; se sì, è evidente che il ministro del tesoro, per il primo, deve accorrere al riparo.

Perchè ciò è avvenuto? È avvenuto perchè, mediante uno strumento che non esiste nella legge, che si chiama l'economista, è stato possibile creare una gestione tutta all'infuori della tesoreria, della ragioneria, della Corte dei conti, di tutto quello che è sistema presso noi, per la garanzia contabile. Ed allora ci sia permesso chiedere, non per elevare oggi rimproveri o responsabilità di chicchessia, ma con pensiero più all'avvenire che al passato: è lecito, è possibile, che, perchè un ministro ha un impiegato incaricato di determinate funzioni, che, secondo la sua origine, secondo il significato del suo nome, dovrebbe provvedere ai minuti bisogni della giornata, in quel modo come in una casa fa il maggiordomo, è possibile che per mezzo di questo organo, straordinariamente innalzato, e incaricato di funzioni che non sono sue, per le quali non ha nè attribuzioni richieste, nè garanzie prestate, un capitolo intiero del bilancio sia amministrato fuori di ogni regola contabile?

Abbiamo veduto (cito un altro esempio), anzi siamo rimasti sorpresi di conoscere che in un Ministero si era costituita una officina di ebanisteria. Chi aveva mai pensato che nel Ministero dell'istruzione pubblica potesse agire un'officina di falegname? Eppure era così. Era così; ed io non cerco qui di confondere ricerche e apprezzamenti (conosco perfettamente ciò che sia Aula di Alta Corte e ciò

che sia Aula parlamentare); ma è possibile che si fabbrichino mobili in un ufficio ministeriale, dove non ci debbono essere funzioni esecutive di nessuna specie, senza che si sappia quale sia il fondo dal quale si trae per acquistare il materiale, come sia predisposta la contabilità del materiale, in che consistano la contabilità del personale e quella della produzione avuta da quella officina?

Se ciò è possibile in un Ministero, sarà possibile dovunque; ed allora io chiedo che si provveda e che ciò sia assolutamente reso impossibile.

È stata, per citare un altro esempio, eseguita una costruzione; si è fabbricata una scala in un edificio, non importa nè perchè, nè a quale fine; io ho cercato di sapere come si sia pagato quel lavoro. Mi fu risposto: sui monumenti di Roma!

Ma è possibile che si faccia, all'infuori di ogni regola, senza appalto e senza approvazione di progetti, una costruzione nell'interno di un palazzo, di un Ministero, pagando sui monumenti?

Ora, signori, io non insisto. Ho detto prima e mantengo la promessa di essere breve, perchè l'ora mi sospinge; io non insisto sugli esempi, ma permettetemi che mi fermi ancora un momento sopra quelli citati per qualche considerazione generale. Noi abbiamo creato una categoria di funzionari, ai quali abbiamo affidato responsabilità importantissime, personali, dirette, in tutte le aziende, e li abbiamo messi a diretta dipendenza del Ministero del tesoro affinché sieno essi i controllori, i freni della legalità contabile, e sono i ragionieri.

Io non cerco in che modo abbia funzionato l'uno o l'altro ragioniere, ma domando al ministro del tesoro, al quale principalmente dovrebbero rendere conto dell'operato loro questi impiegati, quali emanazione della Ragioneria generale dello Stato: è certo, onor. ministro, che questi funzionari abbiano presso tutti i Ministeri, presso tutte le Amministrazioni, quella indipendenza che sola starebbe a garantire il pieno esercizio delle loro funzioni?

Io non concludo, non avrei tempo di concludere, andrei al di là del tempo che la vostra cortesia mi ha consentito; accenno a queste che sono le questioni, che non sono certamente novità per alcuno che sia pratico di ammini-

strazione, e alle quali l'onor. ministro potrà darmi quelle risposte categoriche che facciano tranquilla la mia coscienza di vecchio amministratore.

Noi abbiamo creato un'Amministrazione a base di diffidenza, e quindi complicatissima in tutto il suo ordinamento: controlli moltiplicati, almeno sulla carta e nei regolamenti, all'infinito; ma i controlli non valgono nulla quando non agiscono automaticamente. O il controllo è organizzato in tale maniera che non possa assolutamente essere violentato da alcuno, o val meglio sopprimerlo. Io, potendo, lo sopprimerei, perchè, per me, la migliore garanzia è sempre quella degli uomini, specie se venisse la buona usanza, diciamo così, di por mente soprattutto alle doti di carattere degli uomini. Ma frattanto mi sia lecita questa raccomandazione, onorevoli ministri: se non vi assicurate del valore dei capi di servizio, voi non potrete mai essere sicuri nemmeno dell'operato vostro. Parecchi di quei fatti che si sono venuti denunciando in Alta Corte erano stati lamentati a proposito di altri casi anche in Senato. Ricordo, per esempio, e li ricordavo in quella occasione, i discorsi dell'onor. Morandi a proposito di certi tentativi avvenuti nel Ministero di far firmare al ministro dei provvedimenti che non dovevano essere firmati, e che non lo furono. Parvero lagnanze eccessive. Altra volta l'onor. Veronese lamentava qui, mi pare l'anno scorso, la disorganizzazione del Ministero, l'insufficienza dei capi di servizio, un insieme di mali generali nell'organismo dell'istruzione pubblica; e l'onorevole ministro lo chiamava pessimista.

Di tutti quei lamenti, che allora parvero eccessivi, noi abbiamo avuto, disgraziatamente, penosamente la giustificazione nei fatti che furono illustrati, testimoniati, provati dinanzi all'Alta Corte di giustizia. Perciò io dico: organizzate i servizi con uomini che possano realmente rispondere dell'operato loro, e voi farete qualche cosa che rimarrà e darà un frutto, del quale voi stessi, onorevoli ministri, per i primi, vi gioverete. O non avrete il coraggio e l'autorità di far ciò, ed allora è perfettamente inutile che si moltiplichino le leggi ed i regolamenti di contabilità, quando poi si possono non rispettare in quel modo come si faceva all'istruzione pubblica.

Passo rapidamente alle considerazioni d'or-

dine morale. Permettetemi l'espressione, fu uno spettacolo d'infinita inferiorità intellettuale e morale, una deficienza, una miseria che lasciò un'impressione uguale a quella dei fatti colpiti dalla legge; capi di servizio che non dimostravano alcuna coscienza del loro ufficio, dei loro doveri; confusione di criteri deplorabilissima; gente che veniva qui (ed erano persone che avrebbero dovuto sapere, per ragione del loro ufficio, qualche cosa di contabilità e di bilancio) a dire: « *Capitolo casuali!* Ogni ministro ne fa quello che vuole; si chiamano casuali appunto perchè non hanno destinazione »; e non insisto oltre, ma questo era il tipo del ragionamento; professori che non avevano arte oratoria che per dilaniarsi.

Tutti gli Istituti dell'istruzione pubblica dalla scuola elementare, mi permetto dire, al più alto Collegio hanno fatto tutti una figura molto meschina. Allora in noi sorse spontanea questa preoccupazione: l'educazione della nuova generazione a chi è affidata? Cosa possiamo sperare? Dove andremo?

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma furono chiamati i peggiori a deporre.

CAVASOLA. Io non voglio distinguere se si tratti di peggiori o migliori. Io non lo so. Noi li abbiamo valutati per quello che dicevano.

BRUSA. Faccia dei nomi; così si toglierà ogni dubbio.

CAVASOLA. Io non voglio far nomi. Io ho detto che il Senato non ha tendenza a generalizzare e nemmeno io ho tendenza a generalizzare; per questa parte spero d'esser degno di appartenere al Senato.

Ed io non generalizzo nemmeno quando muovo accusa in termini generali, perchè non voglio far nomi. In ogni categoria ci sono i buoni e i cattivi, ma, disgraziatamente, la manifestazione dei cattivi ha lasciato tali tracce, che noi domandiamo che cosa sia dell'educazione in mano a questi elementi.

Questi elementi sono anche organizzati contro lo Stato in gran parte, forse in larga maggioranza; qualche collega in altra occasione ha anche accusato il Ministero dell'istruzione pubblica di usare preferenze ad organizzazioni contrarie. Non insisto su ciò. Non è mia intenzione di fermarmi troppo sopra alcun punto. Era tenuto a dare ragione del passo che ab-

biamo fatto con l'interpellanza presentata. Noi abbiamo presentato la nostra interpellanza nè per accusare nè per attaccare, l'abbiamo presentata per invocare un provvedimento che ci affidi per l'avvenire.

Noi avevamo creduta necessaria una indagine, perchè il processo, che potrebbe sembrarne o credersene la sola ragione per la spinta che ha dato al nostro atto, non fu che l'epilogo di tutte le accuse, di tutte le dimostrazioni, e in parte ne fu la prova, senza che la Pubblica Istruzione neppure si difendesse.

Che è avvenuto quando noi abbiamo proposto una semplice domanda? Abbiamo formulato la domanda se il Governo non credesse fosse il caso d'una inchiesta parlamentare. E la domanda è stata seguita non da proteste, ma da deliberazioni, da riunioni degli stessi impiegati della Minerva, insistenti che l'inchiesta sia fatta larga, piena, con tutte le garanzie. E questo, per me, è un modo di confessare e di accusare, non è un modo di difendersi. È un sintomo di più dell'esistenza del male che abbiamo creduto di dover rilevare.

Ma noi non abbiamo pensato all'inchiesta, perchè essa rappresenti l'ideale del Senato. Ricordo sempre ciò che diceva Guizot, parlando della monarchia di Francia: « *Tout se faisait par commissions et par enquêtes* » e intanto andava in rovina il sistema.

Io non ho una grande opinione delle inchieste; ma, quando la rivelazione è così impressionante e la sfiducia è giunta a quel punto che sorpassa (io voglio ancor credere) il male effettivo, non è meglio che la indagine si faccia nel modo più largo, che meglio affidi l'opinione pubblica, che dia le maggiori garanzie, anche se fosse illusione?

In siffatte condizioni non si tratta di provvedere con atti singoli, ma si tratta di quietare la preoccupazione generale; importa principalmente dare la dimostrazione che si sa e che si farà quanto occorra.

Ecco perchè noi, da questo punto di vista, abbiamo creduto fosse meglio arrivare a quella forma che potesse per se stessa dare nel modo più ampio, più generale, tali garanzie.

Il Governo ha creduto di fare diversamente? Noi non intendiamo in questo momento di lodarlo, nè di censurarlo. Avrà avuto i suoi motivi. Possiamo dolerci che non abbia creduto

di usare un riguardo al Senato, alla vigilia della sua riapertura, di aspettare 24 ore a decidere per sapere quale fosse il nostro pensiero che non si enunciava come un atto di ostilità, che anzi metteva il Governo fuori causa, per lasciarlo più libero nel prendere dopo i provvedimenti che avesse creduto. Ma ciò non è cosa del momento. Noi ora vediamo che il concetto dell'inchiesta è stato accettato ed applicato, ma in una maniera diversa da quella che noi avevamo proposta; esso è stato messo innanzi come possibile, forse implicitamente indicando una preferenza, senza però vincolare nè chi parlava, nè chi ascoltava.

Aspetteremo, adunque, di conoscere dal Governo quali siano stati i criteri, per i quali ha creduto di affrettare le sue risoluzioni e di adottare quel sistema che ha adottato per sapere quali siano i punti cardinali del programma che si è tracciato rispetto all'azione della Commissione nominata, la quale, non occorre che io lo dica in aggiunta a quanto ha detto così egregiamente il mio collega ed amico, senatore Tassi, per il modo come è composta, non può che dare individualmente le maggiori garanzie. Era questione di metodo. Ecco tutto. (*Approvazioni vivissime*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Il mio collega onor. Rava, con più comodo e competenza, risponderà domani partitamente alle osservazioni fatte dai due egregi interpellanti.

Io sento però il dovere, specialmente dopo il discorso del senatore Cavasola, di dichiarare che il Governo, ordinando esso stesso un'inchiesta, ritiene di aver adempiuto ad un preciso suo dovere. Fatti gravissimi erano venuti alla luce, ed i quali richiedevano due ordini di provvedimenti: vedere cioè quali fossero le persone indegne di continuare ad appartenere all'Amministrazione dello Stato; ed indagare se nel funzionamento del Dicastero dell'istruzione pubblica vi fosse ancora oggi qualche congegno il quale non funzionasse regolarmente.

Il Governo crede che avrebbe mancato al suo dovere, se immediatamente non avesse a ciò provveduto, richiedendo la collaborazione di persone, che tutti indistintamente hanno rico-

nosciute come superiori ad ogni elogio, per competenza e per attitudine speciale al disimpegno del compito loro assegnato. Al Governo è parso che avrebbe mancato al suo dovere, se avesse atteso che il Parlamento lo richiamasse a tale adempimento. Il Governo non ha inteso in alcuna maniera di mancare di riguardo, nè al Senato, nè alla Camera dei deputati facendo ciò che era, ripeto, suo positivo e preciso dovere.

Noi con questa inchiesta intendiamo di avere modo di conoscere esattamente le responsabilità personali, e l'andamento e l'organizzazione dei servizi. Se, ultimata l'inchiesta stessa (fatta sotto la responsabilità del Governo, e che deve ad esso servire per sapere quali provvedimenti dovrà all'uopo prendere), si crederà non abbastanza illuminata questa materia, non sarà il Governo che vorrà in qualunque maniera intralciare l'opera del Parlamento. Ripeto che il Governo ha adempiuto al suo strettissimo dovere, non tardando neanche un giorno d'occuparsi della ricerca delle persone più competenti, cui affidare questo studio, e per iniziarlo immediatamente, senza attendere il tempo che una legge avrebbe richiesto

Tengo soprattutto a fare questa dichiarazione: che, cioè, il Governo, non crede, adempiendo al suo dovere, di esser venuto meno in alcuna forma al riguardo che deve al Senato e alla Camera dei deputati. (*Approvazioni*)
Voci. A domani.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, rinvieremo a domani il seguito di questa discussione.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcerie »:

Senatori votanti	99
Favorevoli	49
Contrari	41

Il Senato approva.

Proclamo poi il risultato della votazione per la nomina:

Di un componente per la Commissione d'inchiesta sui servizi dipendenti dal Ministero della guerra:

Senatori votanti	97
Maggioranza	49
Il senatore Vigoni Giulio	ebbe voti 64
» Cerruti Alberto	» 11
» Vigoni Giuseppe	» 7
» Bava-Beccaris	» 3
» Baldissera	» 2
» Cavasola	» 1
Voti nulli o dispersi	2
Schede bianche	7

Proclamo eletto il senatore Vigoni Giulio.

Di due commissari di vigilanza sull'Amministrazione delle ferrovie dello Stato:

Senatori votanti	92
Maggioranza	47
Il senatore Biscaretti	ebbe voti 50
» Cefaly	» 47
» Rattazzi	» 38
» Di Camporeale	» 22
Voti nulli e dispersi	» 15
Schede bianche	6

Proclamo eletti i senatori Biscaretti e Cefaly.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione per la nomina:

a) di un componente della Commissione di finanze;

b) di un componente della Commissione pel regolamento interno;

c) di un componente della Commissione per i trattati internazionali;

d) di un Commissario di vigilanza al Fondo per l'emigrazione.

II. Interpellanza dei senatori Tassi e Biscaretti al ministro della pubblica istruzione per sapere quali provvedimenti abbia presi, o intenda di prendere contro quei suoi dipendenti, i quali nel recente dibattito innanzi all'Alta Corte di giustizia, si palesarono assolutamente indegni del delicato ufficio loro affidato, specialmente nel campo educativo, e per conoscere se e come si disponga a procedere al necessario, urgente risanamento del personale della sua

Amministrazione sul quale da ormai troppo tempo si addensa la pubblica sfiducia. (*Seguito*).

III. Interpellanza dei senatori Visconti-Venosta, Pullè, Lucchini, Pisa, Sacchetti, Bava, Lanza, Canevaro, Di Camporeale, Tiepolo, Tortarolo, Tournon e Cavasola al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro, sulle intenzioni del Governo per accertare e reprimere il male apparso dal processo svoltosi in Alta Corte di giustizia nell'Amministrazione della pubblica istruzione, per assicurare l'efficacia dei controlli amministrativi e contabili disposti dalle leggi organiche dello Stato; e per sapere se, di fronte alla gravità delle circostanze emerse, il Governo non creda opportuna una inchiesta parlamentare su tutte le cose dell'istruzione pubblica. (*Seguito*).

IV. Interpellanza del senatore Carafa al ministro della pubblica istruzione intorno alla tutela del Patrimonio artistico napoletano e specialmente per la minacciata demolizione della chiesa della Croce di Lucca.

V. Interpellanza del senatore Cerruti Valentino al ministro della pubblica istruzione sull'attuale agitazione degli studenti delle Scuole degl'ingegneri.

VI. Interpellanza del senatore Odescalchi al ministro della pubblica istruzione sui provvedimenti che intende prendere per la conservazione delle mura di Roma.

VII. Discussione del seguente disegno di legge:

Costituzione in comune autonomo della frazione di Bova Marina (N. 601).

VIII. Relazione della Commissione per il regolamento interno del Senato. (N. LXXXIV -- *Documenti*).

La seduta è sciolta (ore 18.45).

Licenziato per la stampa il 24 marzo 1908 (ore 19).

AVV. EDOARDO GALLINA

Vice-Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.